



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 33/36 del 8.8.2013

Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali ai sensi del Regolamento di attuazione della L.R. 23 dicembre 2005 n. 23, art. 28, comma 1 ai fini dell'autorizzazione al funzionamento e art. 40, comma 3 ai fini dell'accREDITAMENTO.

PARTE GENERALE

Il presente provvedimento integra quanto stabilito dal Regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. n. 23/2005 "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione" approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 10 luglio 2008 e pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 24 del 28 luglio 2008 (D.P.G.R. del 22 luglio 2008 n. 4), e consta delle seguenti parti principali:

1. requisiti generali comuni a tutte le strutture che debbono essere posseduti a prescindere da quelli specifici;
2. requisiti specifici per tipologie di struttura;
3. modalità per rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture sociali e requisiti specifici aggiuntivi per il rilascio dell'accREDITAMENTO per le strutture sociali.

Le strutture sociali di cui al presente provvedimento sono quelle individuate dal Regolamento di attuazione della L.R. n. 23/2005 succitato:

- A) Comunità di tipo Familiare e Gruppi di convivenza
- B) Strutture Residenziali a Carattere Comunitario
- C) Strutture a Ciclo Diurno
- D) Strutture per la prima infanzia (accREDITAMENTO).

Le strutture socio sanitarie che erogano servizi sanitari integrati con quelli sociali sono disciplinate secondo i rispettivi provvedimenti emanati dalla Giunta Regionale ai quali si rinvia.

Le autorizzazioni e gli accREDITAMENTI rilasciati ai sensi del Regolamento di attuazione della L.R. n. 23/2005 e del presente provvedimento non possono avere effetti retroattivi.

L'autorizzazione non può essere oggetto di qualsiasi forma di trasferimento, di locazione o altro contratto che modifichi la posizione soggettiva del/dei titolare/i; non è altresì consentita la delega a terzi della relativa gestione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. REQUISITI GENERALI COMUNI ALLE STRUTTURE

Tutte le strutture sociali devono essere conformi alle norme vigenti in materia di urbanistica, di edilizia, di barriere architettoniche, di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, di sostenibilità ambientale con particolare riferimento al risparmio energetico e delle risorse idriche, nonché, rispettare gli obblighi derivanti dai contratti collettivi.

Fermo restando i requisiti stabiliti dal Regolamento di attuazione della L.R. n. 23/2005, devono possedere i seguenti requisiti minimi generali:

1.1 REQUISITI STRUTTURALI

- a) Sede nel territorio regionale.
- b) Ubicazione in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici e comunque tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale della Comunità e facilitare le visite agli ospiti delle strutture.
- c) Climatizzazione dell'ambiente che garantisca condizioni termoigrometriche adeguate in ogni periodo dell'anno; fornitura di acqua calda in tutti i sanitari presenti nella struttura.
- d) Adozione di soluzioni architettoniche e suddivisione degli spazi interni che tengano conto delle caratteristiche dell'utenza a cui è destinata la struttura, al fine di garantire la funzionalità e lo svolgimento delle attività che vengono svolte ed assenza di barriere architettoniche .
- e) Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici secondo le indicazioni dei costruttori, delle norme di buona tecnica e di legge. L'effettuazione degli interventi e le indicazioni che ne derivano dovranno essere riportate su appositi documenti.
- f) Manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura interna ed esterna tale da garantire in continuità il suo stato a regola d'arte. (es. assenza di infiltrazioni, macchie di umidità, screpolature degli intonaci e della pittura, ecc.) L'effettuazione degli interventi dovrà essere riportata su appositi documenti.

1.2 REQUISITI ORGANIZZATIVI

1. Deve essere presente un registro degli ospiti che contenga i nominativi degli utenti e di una persona di riferimento con relativo recapito telefonico. Il registro deve essere



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

sistematicamente aggiornato, avendo cura di registrare i periodi di presenza degli utenti nella struttura e deve essere mostrato, su richiesta, ai soggetti che effettuano la vigilanza.

2. Deve essere presente un registro del personale impiegato, nonché dei soggetti che prestano la propria opera a titolo di volontariato, sistematicamente aggiornato.
3. Devono essere rispettati gli obblighi informativi verso Regione, Province e Comuni compresi quelli relativi all'aggiornamento annuale della banca dati delle strutture.
4. Deve essere valutato professionalmente il bisogno per ogni soggetto, individuato il progetto di vita potenziale e coerentemente il piano personalizzato di assistenza che deve essere integrato dallo specifico progetto educativo individuale. Il piano personalizzato è corredato da un sistema di valutazione integrata e periodica rapportata ai relativi obiettivi. La valutazione ha cadenza non superiore al trimestre. In base all'esito della stessa si procede alla revisione ed adeguamento del piano personalizzato. La valutazione professionale del bisogno, il progetto di vita potenziale ed il piano personalizzato sono proposti dalla struttura sociale ospitante e devono essere valutati, condivisi e sottoscritti dal servizio sociale pubblico del territorio e dal servizio sanitario e dai famigliari o da chi ha la rappresenta legale dell'utente.
5. Tutte le attività programmate devono essere organizzate nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti.
6. Deve preferibilmente ospitare utenti con caratteristiche omogenee rispetto ai bisogni assistenziali espressi; in caso contrario le necessità assistenziali devono comunque essere compatibili, anche in relazione alle finalità della struttura ed alle caratteristiche della stessa.
7. Devono essere dotate di telefono con sistema di segreteria e fax e di computer con connessione ad internet.
8. Deve garantire uno sforzo continuo di interazione e collaborazione con il Comune al fine di facilitare l'azione di ciascuno in una logica di "rete" e favorire la creazione di un contesto territoriale favorevole al raggiungimento degli obiettivi esplicitando nella Carta dei Servizi le modalità di raccordo con i soggetti istituzionali.
9. Deve essere adottata la Carta dei Servizi, quale condizione indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento. La Carta dei servizi deve contenere: la mappa della struttura; dettagliata informazione sulle prestazioni offerte (individuate secondo il nomenclatore delle prestazioni sociali); gli estremi degli atti relativi all'autorizzazione e/o dell'accreditamento; indicazioni dei responsabili amministrativi e del coordinamento assistenziale; le modalità di erogazione e di funzionamento dei servizi e le modalità di valutazione; le modalità di raccordo con le istituzioni e con la rete dei servizi; le informazioni



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

agli utenti o parenti sulle modalità di ammissione e dimissione, sulla spesa per prestazione precisando, in caso di struttura accreditata, criteri e modalità di accesso alla contribuzione pubblica o all'esenzione anche ai fini della definizione della compartecipazione dei destinatari agli interventi di spesa ai sensi dell'art.27 della L.R.23/2005 e ss.mm.ii.; le modalità di corresponsione della retta o dell'eventuale quota associativa; la copertura assicurativa dei rischi di infortuni o da danni subiti e/o provocati dalle persone accolte, dal personale, o dai volontari; gli standard di qualità nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, il possesso di sistemi certificati di controllo della qualità; le regole e gli indennizzi da applicare in caso di mancato rispetto degli standard previsti, nonché le modalità di ricorso da parte degli utenti; le modalità e i tempi posti a garanzia, per i parenti e i conoscenti, di visitare gli ospiti della struttura e di avere cognizione della complessiva ambientazione del loro parente anche attraverso la presenza o partecipazione durante l'erogazione dei servizi; le modalità che consentono all'utente di utilizzare arredi e suppellettili personali; le modalità di funzionamento e di organizzazione della vita comunitaria e delle attività connesse nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti nonché l'organizzazione del personale con la specifica indicazione degli orari di lavoro, dei turni e delle responsabilità.

1.3 PERSONALE

All'interno di ogni struttura deve operare il personale socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo, in possesso di adeguato titolo e/o qualificazione in relazione alle caratteristiche e ai bisogni dell'utenza ospitata.

Il datore di lavoro, attraverso la richiesta del certificato penale in sede di assunzione, deve verificare che il personale, dipendente e non, non abbia precedenti penali riferibili a reati contro la persona.

La selezione del personale è effettuata dal soggetto che gestisce la struttura. Lo stesso definisce i criteri e le modalità di selezione e garantisce l'applicazione ed il rispetto del contratto collettivo nazionale.

Il personale deve portare ben visibile, ad eccezione delle strutture per minori, un tesserino identificativo rilasciato dal gestore della struttura dove devono essere indicati il nome e la qualità rivestita.

L'organizzazione del lavoro deve prevedere momenti di lavoro in équipe, programmi annuali di formazione e aggiornamento del personale con indicazione del responsabile, nonché azioni di supervisione da attuare con l'impiego di professionisti esperti nel settore.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Il soggetto gestore deve predisporre un programma di supervisione dell'equipe educativa con l'obiettivo di supporto e consulenza in merito alle dinamiche relazionali legate alla gestione della vita comunitaria della struttura. Il supervisore deve possedere comprovata specializzazione, competenza ed esperienza in materia di supervisione di gruppi di lavoro.

Il soggetto gestore deve garantire un'adeguata turnazione, nel rispetto del contratto di lavoro e del numero complessivo degli operatori in organico scaturente dal rapporto numerico operatori/ospite previsto per ciascuna struttura.

Il personale addetto alle funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie ed educative è di norma il seguente:

- Rappresentante legale ente gestore

Gestisce l'ente gestore con responsabilità diretta ed indiretta per quanto riguarda gli aspetti gestionali e amministrativi. Deve poter accedere alle strutture e può coincidere con la figura del Direttore di struttura (nel qual caso deve possedere i requisiti richiesti per tale ruolo). Tale figura viene riconosciuta anche per le strutture e i servizi per l'infanzia.

- Direttore di Struttura

Il Direttore di struttura è la figura professionale appartenente all'area del management intermedio. Dirige e coordina il funzionamento di una struttura in modo da garantirne efficienza organizzativa e buon andamento delle attività; sovrintende l'organizzazione del lavoro, l'efficacia dei servizi e/o la manutenzione dei locali, verificando l'adeguatezza delle attività e gli standard operativi. Deve essere in possesso di laurea con competenze gestionali ed economiche o alternativamente di diploma secondario abbinato ad una comprovata esperienza direzionale nell'ambito dei servizi sociali e/o alla partecipazione di corsi o master regionali di direzione sociale o management.

- Coordinatore di struttura

Il Coordinatore è la figura professionale con competenze organizzative del personale, educative e di coordinamento. Deve essere in possesso del diploma di laurea in Scienze dell'Educazione o Scienza del Servizio Sociale o Scienze e Tecniche Psicologiche di cui al decreto ministeriale dell'Università della Ricerca Scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000. Sono altresì validi i diplomi di laurea in: Pedagogia, Psicologia, Sociologia. Il personale che svolge le funzioni di Coordinatore, prestante servizio nelle strutture socio assistenziali autorizzate, in possesso di diploma di scuola secondaria superiore adeguato alle funzioni da svolgere e con comprovata esperienza quinquennale in ambito educativo, può continuare a operare nella struttura socio-assistenziale autorizzata in cui presta servizio alla data di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

approvazione del presente provvedimento. L'esperienza lavorativa deve trovare riscontro nell'autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000. L'autocertificazione deve contenere i periodi di lavoro, il luogo di svolgimento, la mansione esercitata.

- Educatore professionale

Deve essere in possesso del diploma di laurea in Scienze dell'Educazione o in Pedagogia. Il personale facente funzioni di Educatore professionale, prestante servizio nelle strutture già autorizzate, autorizzato a svolgere le mansioni di educatore dalla L.R. n. 3/2009, può continuare a svolgere quelle funzioni se, alla data di entrata in vigore della citata legge, abbia maturato cinque anni di esperienza professionale. Il personale facente funzioni, prestante servizio nelle strutture sociali già operanti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, privo dei succitati requisiti, può continuare a svolgere le funzioni nelle more del conseguimento del titolo di studio richiesto; la domanda per l'iscrizione ai corsi di laurea per il conseguimento del titolo, deve essere presentata entro la prima data utile dall'approvazione del provvedimento. Il titolo deve essere conseguito improrogabilmente entro il termine del corso di studi stabilito dal regolamento didattico dell'Università.

In relazione a specifiche tipologie di utenti possono operare, altresì, gli Educatori professionali in possesso del diploma universitario di Educatore professionale di cui all'art. 1 sez. A del D.M. n. 520 del 1998, o di uno dei titoli equipollenti indicati nel medesimo art. 1 sez. B, o di uno dei titoli riconosciuti equivalenti a seguito della procedura di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli di cui al bando approvato con la DGR n. 52/81 del 23.12.2011.

Il personale facente funzioni di Educatore professionale di cui al succitato D.M. 520/98, che ha presentato domanda per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli, può continuare ad operare nelle strutture in cui svolge l'attività lavorativa sino alla definizione della relativa procedura.

Il personale facente funzioni di Educatore professionale di cui al succitato D.M. 520/98, privo dei succitati requisiti, può continuare a svolgere le funzioni nelle more del conseguimento del diploma universitario. L'iscrizione al corso di studi per il conseguimento del titolo deve essere effettuata nel primo termine utile dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento o dalla definizione negativa della procedura di riconoscimento dell'equivalenza del titolo. Il titolo deve essere conseguito improrogabilmente entro il termine del corso di studi stabilito dal regolamento didattico dell'Università.

I requisiti richiesti devono trovare riscontro nell'autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- Assistente Sociale

- Animatore

Deve essere in possesso dell'attestato regionale di qualifica, oppure, del diploma di scuola media superiore e di comprovata esperienza coerente con le attività da svolgere. I requisiti richiesti devono trovare riscontro nell'autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000.

- Operatore Socio Sanitario

Deve essere in possesso dell'attestato di qualifica regionale di OSS. Il personale facente funzioni di OSS prestante servizio nelle strutture sociali già operanti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, può continuare a svolgere le proprie funzioni nelle more dell'ottenimento della qualifica di OSS. Il personale facente funzioni deve presentare domanda di partecipazione ai corsi di riqualificazione professionale per il conseguimento della qualifica entro la prima data utile dall'approvazione del provvedimento. I requisiti richiesti devono trovare riscontro nell'autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000.

- Psicologo

- Psicoterapeuta

- Personale Ausiliario

Il personale ausiliario opera in stretta collaborazione con gli altri operatori della struttura sostenendoli negli aspetti materiali della vita della comunità, curando l'organizzazione, la pulizia, l'igiene e l'ordine degli spazi.

- Figure professionali sanitarie

Si tratta di figure qualificate operative all'interno della struttura in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata ed in possesso di titolo di studio legalmente riconosciuto.

- Addetto amministrativo contabile

Cura gli aspetti burocratici e gestionali della comunità. Si occupa, inoltre, degli aspetti amministrativi inerenti la condizione economica e finanziaria della Comunità. E' in possesso di diploma secondario di secondo grado che, qualora non sia attinente ad una professionalità amministrativo-contabile, deve essere accompagnato da comprovata esperienza triennale nel settore e/o specifico corso di formazione in materia amministrativo – contabile. Può coincidere con il rappresentante legale dell'ente gestore se in possesso dei requisiti succitati.

- Personale volontario



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'utilizzo di volontari deve essere preceduto ed accompagnato da attività formative ed informative necessarie ad un proficuo inserimento nelle strutture. Il loro coinvolgimento deve configurarsi come complementare e non sostitutivo delle attività assistenziali. Le modalità di presenza del volontariato nelle strutture devono essere programmate e regolamentate e certificate in appositi registri.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A. Comunità di Tipo Familiare



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

I. Casa Famiglia per Minori

Definizione

Fermo restando le caratteristiche definite dall'art. 5 del Regolamento di attuazione della L.R. 23/2005, la Casa famiglia offre una risposta temporanea alle esigenze abitative e di accoglienza di minori con difficoltà di carattere sociale privi del sostegno familiare, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

L'organizzazione della vita quotidiana deve essere il più possibile simile a quella della famiglia naturale. Si caratterizza per il progetto di accoglienza da parte di una famiglia o di una coppia di adulti, generalmente con i propri figli, che vivono assieme agli ospiti assumendo funzioni parentali.

Ricettività

Minori e adolescenti con problemi affettivi, relazionali, e sociali per i quali non è praticabile l'affido, su segnalazione del Servizio Sociale del Comune e/o del Tribunale.

Può accogliere fino ad un massimo di 4 bambini e ragazzi di età compresa tra i 0 e i 18 anni. Eccezionalmente i minori possono rimanere sino al compimento del 21° anno di età sulla base di una motivata relazione tecnica condivisa dal Tribunale, dal Comune e dalla Casa famiglia che attesti la necessità di prolungare la permanenza dentro la struttura.

Non si può, in ogni caso, superare il numero massimo di 6 minori compresi i figli minori dei due adulti residenti.

Capacità elevabile di due posti dedicati alla Pronta Accoglienza; in questo ultimo caso la permanenza del minore non può superare i tempi previsti per la Comunità di Pronta Accoglienza e l'emergenza viene dichiarata dall'Autorità che ne dispone il collocamento nel servizio, purché la struttura disponga di una stanza dedicata con massimo due posti letto e ulteriore bagno.

L'accoglienza in forma di Pronta Accoglienza deve essere considerata come una eventualità da prendere in esame solo dopo aver prima ricercato la soluzione più appropriata nei centri di Pronta Accoglienza e deve essere frutto di intesa tra gli inviati e la Casa famiglia ricevente al fine di non alterare gli equilibri della Casa stessa.

Nelle strutture di nuova autorizzazione la Pronta Accoglienza può essere costituita da un apposito nucleo inserito nella struttura.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Requisiti Strutturali

La Casa famiglia deve essere collocata in appartamenti di civile abitazione.

Le camere da letto devono essere arredate in modo confortevole e familiare, avere un'ampiezza diversificata in rapporto alla capacità ricettiva con una superficie minima di: 9 mq., 14 mq., 18 mq., rispettivamente per uno, due, tre minori e con un numero massimo di tre posti letto per camera. Non sono ammessi letti a castello.

I servizi igienici devono essere rispondenti agli standard di una civile abitazione e devono disporre di doccia o vasca, wc, bidet, lavabo ed essere nella misura minima di 1 ogni 4 ospiti.

I locali soggiorno e pranzo devono permettere lo svolgimento di attività collettive ed individuali con superfici idonee rispetto al numero dei minori ospitati e comunque non inferiori a quelle stabilite dal D.M. Sanità 5 Luglio 1975 e dai regolamenti edilizi comunali.

Devono essere previsti adeguati spazi interni destinati ad attività collettive e di socializzazione.

La struttura deve essere ubicata in luoghi abitati adeguatamente serviti da mezzi pubblici e da servizi scolastici in modo tale da permettere l'integrazione dei minori nel territorio, facilitare le visite e gli incontri con i genitori naturali.

La presenza di due moduli di attività non è consentita.

Requisiti Organizzativi

La Casa famiglia deve assicurare accoglienza e cura, costante azione educativa, assistenza e tutela, oltre che il coinvolgimento in tutte le attività del quotidiano come momento di forte valenza educativa. In particolare, deve:

- Predisporre un congruo periodo di osservazione del caso per pianificare una adeguata metodologia di lavoro, definita con precisione e documentata nel P.E.I. Il Piano per ciascun minore è definito dal Comune di provenienza di questo ultimo e condiviso con gli educatori della Casa famiglia; il Piano è sottoposto a verifiche periodiche ogni 6 mesi.
- Assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione di ogni minore affidato, tenendo conto degli obiettivi indicati dal P.E.I., del Servizio Sociale e delle prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante.
- Agevolare i rapporti fra gli ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il reinserimento.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- Curare i rapporti di collaborazione con la rete dei Servizi di base e specialistici della ASL (Centri di salute mentale, neuropsichiatria infantile, altri reparti interessati), con la scuola, con il Comune e l'Autorità Giudiziaria Minorile.

Al compimento dei 18 anni di età il ragazzo può usufruire di un programma di inclusione sociale di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, predisposto dal Servizio Sociale territoriale coinvolto in collaborazione con gli operatori della Casa Famiglia.

Il Programma personalizzato per l'inclusione deve essere trasmesso alla Direzione Generale Politiche Sociali almeno sei mesi prima del compimento dei diciotto anni del ragazzo.

Personale

La Casa famiglia è gestita da due adulti, generalmente un uomo e una donna in età lavorativa, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del Regolamento di attuazione della L.R. 23/2005. Uno dei due adulti conviventi assume la funzione di responsabile della Casa famiglia.

Qualora nessuno dei due adulti abbia il requisito di educatore, previsto dalla succitata norma, devono essere affiancati da un educatore esterno la cui presenza oraria è definita nel piano personalizzato.

Gli ospiti partecipano alla gestione della vita ordinaria della Comunità nell'arco dell'intera giornata.

Durante le ore notturne deve essere garantita la presenza dei due adulti conviventi. Eccezionalmente l'assenza temporanea notturna motivata ed inderogabile è consentita in presenza di un adulto affiancato da un educatore.

Deve essere garantito il raccordo funzionale con i Servizi sociali territoriali e con la scuola.

Casa Famiglia per Adulti

Definizione

Fermo restando le caratteristiche definite dall'art. 5 del Regolamento di attuazione della L.R.23/2005, la Casa famiglia per adulti è una struttura educativa residenziale, avente dimensioni e caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello relazionale della famiglia.

La Casa famiglia offre una risposta temporanea alle esigenze abitative e di accoglienza di persone con difficoltà di carattere sociale e/o disabilità prive del sostegno familiare, per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Ricettività

Persone adulte con problemi affettivi, relazionali e sociali prive di supporto familiare. Può accogliere fino ad un massimo di 6 ospiti.

Requisiti Strutturali

I requisiti strutturali sono gli stessi previsti per la Casa famiglia per minori.

Requisiti Organizzativi

La Casa famiglia deve assicurare accoglienza e cura, costante azione educativa, formativa, assistenza e tutela, oltre che il coinvolgimento in tutte le attività del quotidiano come momento di forte valenza educativa; deve assicurare, tra l'altro, attività volte al reinserimento sociale. La Casa famiglia per adulti risulta il percorso preferenziale, insieme ai Gruppi di convivenza, per i progetti di inclusione sociale per i giovani dimessi da strutture per minori al compimento del 18.mo anno d'età.

Gli ospiti partecipano alla gestione della vita ordinaria della Comunità nell'arco dell'intera giornata.

Durante le ore notturne deve essere garantita la presenza di almeno uno dei due adulti conviventi e, in caso di loro temporanea e motivata assenza, dell'Educatore della struttura.

Il personale deve favorire il raccordo funzionale con i Servizi sociali territoriali e con i Servizi territoriali per l'impiego.

Personale

La Casa famiglia è gestita da due adulti, generalmente un uomo e una donna in età lavorativa, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del Regolamento di attuazione della L.R. 23/2005.

Uno dei due adulti conviventi assume la funzione di responsabile della Casa famiglia.

Qualora nessuno dei due adulti abbia il requisito di educatore, previsto dalla succitata norma, devono essere affiancati da un educatore esterno la cui presenza oraria è definita nel piano personalizzato.

Gli ospiti partecipano alla gestione della vita ordinaria della Comunità nell'arco dell'intera giornata.

Deve essere garantito il raccordo funzionale con i Servizi sociali territoriali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

II. Gruppi di Convivenza

Definizione

Fermo restando le caratteristiche definite dall'art. 5 del Regolamento di attuazione della L.R.23/2005, il Gruppo di convivenza è una struttura residenziale autogestita in forma associata, consistente in un nucleo di convivenza a carattere familiare per persone con un buon grado di autosufficienza e con una significativa capacità di autogestione che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà.

Ricettività

Da un minimo di 2 ad un massimo di 6 ospiti omogenei per età e problematiche, su invio dei Servizi sociali territoriali, dei Centri di Salute Mentale o di altra Autorità pubblica. Su parere motivato e condiviso degli enti proponenti può essere proposto l'ingresso nel gruppo di una persona portatrice di fragilità che può trarre giovamento dalla vita comunitaria. L'inserimento deve essere obbligatoriamente condiviso con il gruppo di convivenza.

Requisiti strutturali

La struttura deve avere i requisiti previsti per gli appartamenti destinati a civile abitazione secondo i seguenti parametri.

Le camere da letto devono essere arredate in modo confortevole e familiare, avere un'ampiezza diversificata in rapporto alla capacità ricettiva con una superficie minima di: 9 mq., 14 mq., 18 mq., rispettivamente per uno, due, tre ospiti e con un numero massimo di tre posti letto per camera. Non sono ammessi letti a castello.

I servizi igienici devono essere rispondenti agli standard di una civile abitazione e devono disporre di doccia o vasca, wc, bidet, lavabo ed essere nella misura minima di 1 ogni 4 ospiti.

I locali soggiorno e pranzo devono permettere lo svolgimento di attività collettive ed individuali con superfici idonee rispetto al numero degli ospiti e comunque non inferiori a quelle stabilite dal D.M. Sanità 5 Luglio 1975 e dai regolamenti Edilizi Comunali.

La struttura deve disporre di locali adibiti a cucina, provvisti di dispensa anche ottenuta con opportuni arredi, per la preparazione dei pasti. Non è consentito il ricorso a soggetti esterni se non



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

in casi eccezionali e limitati ad alcuni giorni dell'intero anno, essendo il momento della preparazione del pasto parte integrante dell'azione educativa.

La struttura deve essere conforme alle norme sull'abolizione delle barriere architettoniche o poter procedere ai necessari adeguamenti.

Qualora le abitazioni siano articolate su più livelli e non ospitino persone con disabilità è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo.

La presenza di due moduli di attività non è consentita.

Requisiti Organizzativi

Nei Gruppi di convivenza gli ospiti sperimentano una responsabilità diretta nella convivenza (autogestione sulla base di regole concertate con gli educatori) e nei percorsi di crescita, con un sostegno mirato da parte di educatori professionali.

Percorsi di potenziamento delle autonomie personali, domestiche e sociali, supporto e accompagnamento all'autonomia professionale e lavorativa in relazione ai bisogni individuali degli ospiti previsti nel progetto di vita e nel P.E.I.

I Gruppi di convivenza sono il percorso preferenziale per i progetti di inclusione sociale per i giovani dimessi da strutture per minori al compimento del 18.mo anno d'età.

Personale

Un Coordinatore del servizio, che assicuri la presenza di almeno 6 ore settimanali e la reperibilità 24 ore su 24.

Figure professionali a seconda delle necessità e delle problematiche relative alle persone che fanno parte del gruppo di convivenza, che garantiscano la presenza nelle ore diurne per un minimo di 12 ore settimanali.

Un Educatore per gruppo di convivenza per 6 ore settimanali. Se accoglie giovani adulti, un operatore con funzioni di Tutor, in possesso di almeno cinque anni di esperienza diretta nel settore, per almeno 12 ore settimanali.

L'assistenza sanitaria in rapporto alle caratteristiche degli utenti è garantita in base alle norme del Servizio Sanitario Regionale e gli inserimenti di ospiti che necessitano di prestazioni terapeutico riabilitative sono consentiti per patologie che, per gravità e prevalenza dell'intervento sanitario, non siano riconducibile a servizi gestibili da strutture integrate all'uopo disciplinate da specifici



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

provvedimenti e devono limitarsi a un ospite fermo restando quanto disposto nel precedente punto "Ricettività".

III. Comunità di Pronta Accoglienza per Minori

Definizione

Fermo restando le caratteristiche definite dall'art. 6 del Regolamento di attuazione della L.R.23/2005, la Comunità di Pronta Accoglienza per Minori è una struttura socio assistenziale residenziale, con il compito di offrire, in modo immediato e temporaneo, ospitalità e tutela a minori in difficoltà che devono essere allontanati con estrema urgenza dal proprio nucleo familiare per disposizione delle autorità competenti, o che, trovati privi di tutela, non possono subito essere ricondotti in famiglia. La Comunità di Pronta Accoglienza funge da cerniera tra l'emergenza e la collocazione dell'ospite nel lungo periodo, consentendo un'attivazione mirata della rete dei servizi attraverso un periodo di osservazione finalizzato all'individuazione puntuale degli obiettivi da raggiungere e degli strumenti da adottare.

Ricettività

La Comunità di Pronta Accoglienza può ospitare un numero massimo di 8 ospiti, inseriti dai Servizi sociali comunali o da altra Autorità pubblica competente. In presenza di problematiche sanitarie specifiche il caso viene assunto, previo accordo, in forma integrata con i servizi competenti della ASL.

La Comunità di pronta accoglienza deve organizzare la propria accoglienza in modo da assicurare la omogeneità della presenza degli ospiti per classe d'età e problematiche.

Il periodo di permanenza non deve superare i 45 giorni. Tali termini possono essere prorogati a 90 su provvedimento dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Il servizio di pronta accoglienza può essere effettuato anche da famiglie affidatarie e da appositi nuclei presso Case famiglia, Comunità per minori e Comunità per madri con bambino.

In questi nuclei la Pronta Accoglienza deve essere frutto di intesa tra gli inviati e la Comunità ricevente al fine di non alterare gli equilibri della Comunità stessa.

Eccezionalmente il limite numerico di ricettività può essere elevato sino a dieci qualora sia necessario accogliere ospiti per i quali non sia momentaneamente possibile un'alternativa o nei casi di fratelli o madri con più figli.



Requisiti strutturali

La struttura ospitante deve avere i requisiti previsti per gli appartamenti destinati a civile abitazione, secondo i seguenti parametri.

Le camere da letto devono essere arredate in modo confortevole e familiare, avere un'ampiezza diversificata in rapporto alla capacità ricettiva con una superficie minima di: 9 mq., 14 mq., 18 mq., rispettivamente per uno, due, tre ospiti e con un numero massimo di tre posti letto per camera. Non sono ammessi letti a castello.

I servizi igienici devono essere rispondenti agli standard di una civile abitazione e devono disporre di doccia o vasca, wc, bidet, lavabo ed essere nella misura minima di 1 ogni 4 ospiti.

I locali soggiorno e pranzo devono permettere lo svolgimento di attività collettive ed individuali con superfici idonee rispetto al numero degli ospiti e comunque non inferiori a quelle stabilite dal D.M. Sanità 5 Luglio 1975 e dai regolamenti Edilizi Comunali.

La struttura deve disporre di locali adibiti a cucina, provvisti di dispensa anche attenuta con opportuni arredi, per la preparazione dei pasti. Non è consentito il ricorso a soggetti esterni se non in casi eccezionali e limitati ad alcuni giorni all'anno, essendo il momento della preparazione del pasto parte integrante dell'azione educativa.

La struttura deve essere conforme alle norme sull'abolizione delle barriere architettoniche o poter procedere ai necessari adeguamenti. Qualora le abitazioni siano articolate su più livelli e non ospitano persone con disabilità è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo.

In caso di presenza di due moduli di attività autorizzate, possono essere condivisi la cucina, gli uffici amministrativi e del personale; in ogni caso non è consentita la consumazione dei pasti in un'unica sala mensa.

Per tutte le altre caratteristiche dei locali e delle strutture si richiamano le normative riportate nel capitolo dedicato ai requisiti di carattere generale.

Requisiti organizzativi

Entro dieci giorni dalla presa in carico da parte della Comunità di Pronto Accoglienza, l'ente inviante predisponde una scheda di pronto intervento di ciascuna persona ospitata. Detto piano deve prevedere le azioni da realizzare in forma integrata finalizzate alle dimissioni dell'ospite entro quarantacinque giorni.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Gli interventi educativi svolti nella Comunità di Pronto Accoglienza sono, in particolare, mirati a promuovere l'acquisizione, l'elaborazione e la valutazione in tempi rapidi di elementi di conoscenza sulla situazione dell'utente, il superamento delle situazioni di disagio psicologico legate all'emergenza, il supporto nei percorsi di crescita mediante una prima eventuale alfabetizzazione linguistica ed un orientamento sui diritti, sui doveri e sui percorsi di integrazione sociale.

La Comunità garantisce il "Pronto Intervento", un servizio di accoglienza immediata, 24 ore su 24, disposto dall'Autorità pubblica per motivi di urgenza, nei casi previsti dagli artt. 8 e 9 della Legge 184/83 e dall'art. 403 del codice civile, o in casi di forza maggiore che impediscano temporaneamente alla famiglia l'assistenza morale e materiale della persona portatrice del bisogno.

Oltre all'accoglienza 24 ore su 24 sono garantiti i seguenti servizi e prestazioni:

- somministrazione pasti;
- sostegno educativo, inserimento scolastico, lavorativo e sociale;
- organizzazione ed assistenza del tempo libero (attività sportive, ricreative, culturali).

L'inserimento del soggetto deve essere validato dai Servizi sociali del Comune entro cinque giorni dall'accoglienza della persona in struttura.

Personale

Gli operatori delle Comunità di Pronto Accoglienza devono essere particolarmente formati nella gestione degli interventi di emergenza, nella capacità di ascolto e di osservazione, nella stretta collaborazione con i servizi territoriali e con le autorità competenti per la rapida acquisizione degli elementi di conoscenza della situazione personale e familiare, degli aspetti di rischio e delle opportunità.

Deve essere presente un Coordinatore per almeno 12 ore settimanali, che, in collaborazione con gli Enti invianti e avvalendosi, laddove necessario, dei servizi competenti dell'Azienda Sanitaria Locale, supervisiona la redazione di un progetto personalizzato per ogni ospite.

Nei momenti di presenza degli ospiti nella struttura deve essere assicurata la presenza di un Educatore professionale ogni 4 ospiti e di 1 ogni 8 in orario notturno.

La Comunità di Pronto Accoglienza si avvale all'occorrenza di un'equipe multi professionale composta da consulenti esterni esperti nell'area pedagogica, psicologica e legale con comprovata esperienza nel settore, anche al fine di supportare la fase di ingresso nella Comunità; nel momento in cui viene disposta la presa in carico dell'utente l'equipe deve essere reperibile ed immediatamente consultata per l'analisi del caso.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Nel caso siano presenti minori stranieri, la Comunità deve prevedere, in modo continuativo o in pronta reperibilità, la figura del Mediatore Culturale di lingua straniera, in possesso di competenze linguistiche/relazionali e conoscenze in materia di diritti dei minori stranieri, adeguatamente formato per facilitare una rapida e puntuale comprensione dei bisogni e della situazione del minore.

Durante le ore notturne deve essere assicurata la presenza di un operatore che garantisca, in caso di emergenza, l'attivazione delle procedure di pronto intervento.

Comunità di Pronta Accoglienza per Adulti

Definizione

Fermo restando le caratteristiche definite dall'art. 6 del Regolamento di attuazione della L.R.23/2005, è una struttura socio assistenziale residenziale, con il compito di offrire, in modo immediato e temporaneo, ospitalità e tutela a persone in difficoltà.

Ricettività

La Comunità di Pronta Accoglienza può ospitare un numero massimo di 8 ospiti.

La Comunità deve organizzare la propria accoglienza in modo da assicurare la omogeneità della presenza degli ospiti per classe d'età e problematiche.

Ricettività

I requisiti strutturali, organizzativi e del personale sono quelli previsti per la Comunità di Pronta Accoglienza per minori.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

B. Strutture Residenziali a Carattere Comunitario



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

I. Comunità di Accoglienza per Minori

Definizione

Fermo restando le caratteristiche definite dall'art. 10 del Regolamento di attuazione della L.R.23/2005, la Comunità di Accoglienza per Minori è una struttura residenziale che accoglie bambini, ragazzi ed adolescenti con una situazione familiare pregiudizievole per la loro crescita, adolescenti con provvedimenti giudiziari, minori stranieri non accompagnati. Si caratterizza per la dimensione familiare delle relazioni educative e dell'ambiente, per la ricettività contenuta, per la predisposizione, per ciascun ospite, di un progetto personalizzato con l'obiettivo del rientro nel proprio nucleo familiare o nella realizzazione di un progetto di affidamento o, ancora, nel raggiungimento di un adeguato livello di autonomia.

Ricettività

E' rivolta a minori in età evolutiva per i quali non è possibile l'affido, di età compresa tra 0 - 18 anni.

La permanenza in Comunità oltre il compimento dei 18 anni è da considerarsi eccezionale ed è legata al raggiungimento di specifici obiettivi e può prolungarsi sino al compimento del 21° anno solo sulla base di una motivata relazione tecnica condivisa tra il Tribunale dei minori e il Comune di residenza che attesti la necessità di prolungare la permanenza dentro la struttura.

La Comunità può ospitare fino ad un massimo di 10 utenti più 2 di Pronta Accoglienza (purché la struttura disponga di una stanza dedicata con massimo due posti letto e un ulteriore bagno) oppure per ospitare fratelli o sorelle che non si intende separare.

La Pronta Accoglienza deve essere attivata solo dopo aver verificato la mancata disponibilità nelle Comunità di Pronta Accoglienza, inoltre, deve essere concordata con il Coordinatore della struttura perché non deve essere turbato l'equilibrio della Comunità stessa.

Eccezionalmente possono essere inseriti, nel limite di due ospiti, minori portatori di handicap. Il P.E.I (progetto educativo individuale) dovrà essere elaborato con le figure specialistiche messe a disposizione dalla A.S.L. la quale dovrà provvedere agli interventi professionali in base alle norme di riferimento del Sistema Sanitario Regionale. Resta fermo che le patologie, per gravità e prevalenza dell'intervento sanitario, non devono essere riconducibili a servizi gestibili da strutture integrate all'uso disciplinate da specifici provvedimenti e pertanto non compatibili con l'organizzazione prevalente qui definita.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Requisiti strutturali

La dimensione, l'organizzazione degli ambienti e degli spazi devono avere un carattere di tipo familiare e riproporre le caratteristiche delle case di civile abitazione, nonché garantire agli ospiti spazi e momenti di vita individuale e di attività comuni, nel rispetto della normativa igienico sanitaria dei luoghi destinati a civile abitazione come previsto dal D.M. Sanità 5 Luglio 1975 e s.m.i e dei regolamenti edilizi Comunali.

Le camere da letto devono essere arredate in modo confortevole e familiare, avere un'ampiezza diversificata in rapporto alla capacità ricettiva con una superficie minima di: 9 mq., 14 mq., 18 mq., per uno, due, tre minori e con un numero massimo di tre posti letto per camera. Non sono ammessi letti a castello.

I servizi igienici devono essere rispondenti agli standard di una civile abitazione e devono disporre di doccia o vasca, wc, bidet, lavabo ed essere nella misura minima di 1 ogni 4 ospiti.

I locali soggiorno e pranzo devono permettere lo svolgimento di attività collettive ed individuali con superfici idonee rispetto al numero dei minori ospitati e comunque non inferiori a quelle stabilite dal D.M. Sanità 5 Luglio 1975 e dai regolamenti Edilizi Comunali.

La Comunità deve disporre di locali adibiti a cucina, provvisti di dispensa anche attenuata con opportuni arredi, per la preparazione dei pasti. Non è consentito il ricorso a soggetti esterni se non in casi eccezionali e limitati ad alcuni giorni all'anno, essendo il momento della preparazione del pasto parte integrante dell'azione educativa.

La struttura deve essere conforme alle norme sull'abolizione delle barriere architettoniche o poter procedere ai necessari adeguamenti. Qualora le abitazioni siano articolate su più livelli e non ospitano persone con disabilità è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo.

Non è derogabile il requisito della visitabilità ai sensi dell'art. 2 comma h del DM n 236/89 e ss.mm.ii. ovvero la possibilità di accedere agli spazi di relazione (soggiorno, pranzo, incontro) e ad almeno un servizio igienico opportunamente attrezzato in prossimità della camera che ospita il minore o i minori con ridotta o impedita capacità motoria.

In caso di presenza di due moduli di attività autorizzati, possono essere condivisi la cucina, gli uffici amministrativi e del personale; in ogni caso non è consentita la consumazione dei pasti in un'unica sala mensa.



Requisiti organizzativi

La Comunità assicura accoglienza e cura dei minori, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione della vita alla stregua di quanto avviene nel normale clima familiare, coinvolgimento dei minori in tutte le attività di espletamento della vita quotidiana come momento a forte valenza educativa, stesura di progetti educativi individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e animazione.

Al compimento dei 18 anni di età il ragazzo può usufruire di un programma di inclusione sociale di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, predisposto dal Servizio sociale territoriale coinvolto in collaborazione l'equipe della Comunità.

Il Programma personalizzato per l'inclusione deve essere trasmesso all'Assessorato regionale alla Sanità - Direzione Generale Politiche Sociali, almeno sei mesi prima del compimento dei diciotto anni del ragazzo.

Personale

La Comunità è caratterizzata dalla presenza di figure professionali, adeguatamente formate, che offrono agli ospiti un rapporto fortemente qualificato, personalizzato e rassicurante in un ambiente che propone loro ritmi di vita, modalità di condivisione delle attività e attenzione alla relazione, assimilabili a quelli familiari.

Il Coordinatore del servizio, che cura la gestione e l'organizzazione della Comunità, deve essere presente per un minimo di 12 ore settimanali.

L'equipe può configurarsi come multidisciplinare e avere al suo interno le seguenti figure professionali: Educatori professionali in misura non inferiore a due terzi dell'equipe, escluso il Coordinatore; a seconda delle effettive necessità degli utenti e/o in relazione agli specifici programmi da attuare, possono operare, nella misura di un terzo dell'equipe, lo Psicologo, il Pedagogista, l'Assistente sociale, l'Animatore e anche l'Operatore Sociosanitario nel caso in cui si accolgano minori con disabilità e/o disturbi relazionali riferibili alle competenze sociosanitarie.

Nei momenti di presenza degli ospiti nella struttura deve essere assicurata una presenza minima di un operatore ogni 5 ospiti presenti e comunque in numero sufficiente a garantire regolari turnazioni nel rispetto dei CCNL e della normativa vigente. Durante le ore notturne deve essere assicurata la presenza di un operatore ogni 10 ospiti e, oltre tale numero, deve essere assicurata la reperibilità di un altro operatore che garantisca un intervento in caso di emergenza.

Se durante la giornata i minori non sono presenti in struttura, in quanto impegnati in attività scolastiche o di avviamento alla professione e al lavoro, deve essere garantita unicamente la



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

reperibilità di un operatore. Il personale ausiliario garantisce la presenza nelle ore diurne dei giorni feriali. Le eventuali prestazioni sanitarie sono erogate dal Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto del modello organizzativo vigente, in rapporto alle caratteristiche degli utenti. Ove possibile, saranno istituiti percorsi preferenziali d'accesso riservati ai minori ospiti delle strutture.

II. Comunità di Sostegno a Gestanti e/o Madri con Bambino

Definizione

Fermo restando le caratteristiche definite dall'art. 7 del Regolamento di attuazione della L.R. 23/2005, è una struttura residenziale di tutela sociale e sostegno alla genitorialità che accoglie gestanti, anche minorenni, e nuclei monogenitoriali con figli minori, che si trovano in situazione di difficoltà nello svolgimento delle funzioni genitoriali, eventualmente sancita da un provvedimento del Tribunale per i minori, e in situazioni di fragilità o di disagio.

Tale Comunità ha la finalità primaria di assicurare la tutela dei bambini che stanno per nascere o dei minori, investendo, a tale scopo, sul sostegno e sullo sviluppo delle capacità genitoriali.

Essa offre a gestanti e madri una situazione protetta dove potere realizzare, anche con il sostegno degli operatori della Comunità e dei servizi, una rilettura della propria situazione personale e familiare, una integrazione o reintegrazione della propria dimensione sociale e genitoriale e concretizzare un progetto di vita autonomo e adeguatamente tutelante per i figli.

La Comunità può altresì assicurare risposte di emergenza continuando ad ospitare temporaneamente sia i bambini lasciati dalle madri che hanno interrotto il progetto di accoglienza in Comunità, sia le madri i cui figli sono posti in affidamento familiare o in altre collocazioni. Questa accoglienza di emergenza non può superare, di norma, i 2 mesi.

Ricettività

La Comunità di sostegno può ospitare fino ad un massimo di 6 donne gestanti e/o madri con minori, con un limite di 12 persone accolte contemporaneamente. In via eccezionale, per casi di pronta accoglienza e in presenza di nuclei con più fratelli, il limite è innalzato a 15 persone. Il tempo di permanenza è stabilito nei piani individuali.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Requisiti strutturali

La Comunità deve possedere i requisiti previsti per le civili abitazioni, secondo i seguenti parametri:

- Locali per il pranzo e il soggiorno che permettano lo svolgimento di attività collettive ed individuali con una superficie minima per ciascun ospite di mq 4.
- Locali adibiti a cucina e dispensa, regolarmente autorizzati dagli organi competenti.
- Deve essere presente una camera per ogni madre con figlio o gestante e deve essere garantita una adeguata personalizzazione degli spazi.
- La struttura è costituita da stanze singole con uno spazio notte individuale di mq. 9 o doppie con uno spazio non inferiore a mq. 14 per due posti letto e di mq. 18 per tre posti letto. Ogni donna deve poter dormire con il suo bambino, ove presente.
- La struttura deve essere dotata di almeno un locale per servizi igienici ogni tre ospiti adulte.

Per tutte le altre caratteristiche si richiama la normativa riportata nel capitolo dedicato ai requisiti di carattere generale.

Nella comunità può essere presente una zona nido, ossia, uno spazio attrezzato per l'accudimento del bambino.

E' consentito l'utilizzo di cucina comune a 2 moduli, autorizzati come da art. 28 D.P.G.R. n. 4/2008. Devono essere previsti un ufficio per la conservazione della documentazione e le attività amministrative e un servizio igienico dedicato al personale. Anche questi locali possono risultare condivisi e in comune ad un massimo di 2 moduli.

Per gli altri requisiti si rimanda a quanto disposto per Comunità di Accoglienza per Minori.

Requisiti organizzativi

Il piano personalizzato viene concordato nelle sue linee generali prima dell'ingresso, con i servizi sociali del Comune di provenienza dell'utente, e viene messo a punto dalla Comunità entro i primi 60 giorni dall'ingresso. Il progetto di vita viene redatto anche in relazione agli esiti dell'osservazione delle competenze genitoriali e dei bisogni del minore, delle sue potenzialità e degli effetti indotti dalla nuova situazione.

Il piano personalizzato deve essere predisposto in collaborazione con la donna ospitata.

Il piano personalizzato definisce la durata dell'accoglienza (di norma non superiore ai 12 mesi), le modalità con cui il gruppo di lavoro della Comunità, in raccordo con i servizi territoriali, le



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

associazioni interessate ed eventuali figure di supporto, sostiene le donne accolte nelle loro esigenze psicologiche e materiali e nel percorso di autonomia (ricerca di soluzioni abitative autonome, di lavoro e di opportunità di qualificazione professionale; capacità di utilizzare i servizi del territorio, di usare adeguatamente il proprio tempo e il denaro, di conciliare gli impegni personali con quelli genitoriali).

Il piano personalizzato dovrà specificare le azioni di supporto alla funzione genitoriale o di diretto sostegno al bambino che verranno svolte sia dagli operatori della Comunità, sia dai servizi, finalizzate a:

- assicurare il soddisfacimento delle necessità di ascolto, cura e gestione dei bambini;
- sviluppare la capacità di aiutare il bambino o il ragazzo a comprendere, in relazione all'età e capacità di discernimento, il senso dell'esperienza che sta vivendo, con particolare riferimento alla propria situazione familiare, alle funzioni assolve dagli adulti che si prendono cura del nucleo, alla prospettiva che il progetto di accoglienza persegue per lui e la madre;
- realizzare il superamento di eventuali situazioni di disagio sociale e psicologico.

I bambini accolti hanno il diritto e la precedenza assoluta nelle iscrizioni presso i servizi comunali per la prima infanzia. Qualora il Comune non abbia disponibilità di posti devono essere stipulati precisi accordi tra la Comunità e il Comune affinché possano essere garantiti i servizi innovativi e sperimentali così come previsto dalla Delibera n.31/6 del 20 luglio 2011.

Personale

La Comunità è caratterizzata dalla presenza di figure professionali, adeguatamente formate, che operano in relazione alle necessità degli ospiti e/o in base agli specifici programmi educativi da attuare.

Il Coordinatore del servizio, che cura la gestione e l'organizzazione della Comunità, deve essere presente per un minimo di 12 ore settimanali.

L'equipe può configurarsi come multidisciplinare e avere al suo interno le seguenti figure professionali: Educatori professionali in misura non inferiore a due terzi dell'equipe, escluso il Coordinatore; a seconda delle effettive necessità degli utenti e/o in relazione agli specifici programmi da attuare, possono operare, nella misura di un terzo dell'equipe, lo Psicologo, il Pedagogista, l'Assistente sociale e l'Animatore.

Deve essere garantito, in orario diurno e nei momenti di presenza degli ospiti, un Educatore ogni 6 ospiti per almeno 18 ore settimanali e comunque in numero sufficiente a garantire regolari turnazioni nel rispetto dei CCNL e della normativa vigente.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Durante le ore notturne deve essere assicurata la presenza di un operatore ogni 12 ospiti; oltre tale numero deve essere assicurata la reperibilità di un altro operatore che in caso di emergenza si attiverà per avviare le procedure di pronto intervento.

III. Comunità Alloggio per Anziani

Definizione

Fermo restando le caratteristiche definite dall'art. 11 del Regolamento di attuazione della L.R.23/2005, le Comunità alloggio per anziani sono strutture residenziali a prevalente accoglienza alberghiera destinate ad ospitare persone con età superiore ai 65 anni, autosufficienti, che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà.

L'assistenza medica di base per gli ospiti della Comunità Alloggio viene garantita dal Medico di Medicina generale che ha in carico l'utente. L'assistenza medica specialistica viene garantita ed erogata dal Servizio Sanitario Regionale in base alle norme di riferimento.

Ricettività

Persone con età superiore ai 65 anni totalmente autosufficienti.

La capacità ricettiva non può essere superiore a 16 persone; solo in casi eccezionali, documentabili e per un periodo non superiore ai trenta giorni, la ricettività della Comunità può essere superata per un numero massimo di due ospiti.

Le Comunità già esistenti e in possesso di autorizzazione definitiva possono eccezionalmente continuare la loro attività, fermo restando che il rapporto operatori /utente deve essere quello previsto e indicato per ciascun modulo.

Ai sensi dell'art.11, comma 7 del Regolamento di attuazione della L.R.23/2005, al fine di favorire la permanenza nella stessa struttura di anziani ai quali è sopraggiunta successivamente all'inserimento una condizione di non autosufficienza, le Comunità Alloggio possono prevedere uno specifico nucleo con le dotazioni strutturali, di personale e i limiti di capacità ricettiva previsti per le comunità integrate disciplinate dagli appositi provvedimenti, in zona separata ma collegata funzionalmente al resto della struttura.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

L'ammissione nella Comunità di soggetti parzialmente autosufficienti è subordinata al parere positivo espresso dall'UVT; pertanto i soggetti su menzionati presentano ulteriore domanda al PUA operante nel distretto di residenza dell'utente.

In assenza di tali nuclei non è consentita la permanenza in comunità alloggio di anziani in condizioni di non autosufficienza.

Requisiti strutturali

La struttura deve possedere i requisiti minimi generali.

Nelle Comunità alloggio devono essere garantiti spazi adeguati per i momenti di vita individuale e di attività comuni degli ospiti. La distribuzione interna degli spazi deve permettere facilità di movimento e di circolazione. Non devono essere presenti barriere architettoniche per l'accesso e la mobilità interna.

Ogni Comunità è dotata di una cucina, anche quando è prevista la scelta di usufruire di pasti trasportati dall'esterno. E' necessario prevedere livelli di flessibilità spaziale e organizzativa in modo da promuovere, dove è fattibile, la più ampia partecipazione possibile da parte degli ospiti alla preparazione del menù e dei cibi ed al servizio a tavola.

La zona letto deve essere strutturata in camere di dimensioni diversificate in rapporto alla capacità ricettiva con un minimo di mq. 11 per una persona accolta, non inferiore a mq. 16 per due persone accolte e non inferiore a mq. 24 per tre persone accolte.

I servizi igienici devono essere presenti nella misura minima di uno ogni quattro ospiti e devono disporre di doccia o vasca, wc, bidet e lavabo. Inoltre, deve essere previsto un servizio igienico destinato al personale.

Per le strutture a più piani deve essere garantito un servizio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad uso collettivo, opportunamente attrezzato e deve essere previsto l'ascensore per favorire gli spostamenti interni.

In ogni struttura, come servizi generali, dovranno essere predisposti locali per il pranzo e soggiorno, che permettano lo svolgimento delle attività individuali e collettive, con una superficie minima di mq 5 per ogni ospite, inoltre devono essere organizzati e articolati altri spazi dedicati ai servizi generali in modo tale da garantire lo svolgimento di funzioni di cucina, lavanderia e deposito magazzino.

Per tutte le altre caratteristiche si richiama la normativa riportata nel capitolo dedicato ai requisiti di carattere generale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

La struttura deve organizzare la loro attività in unità autonome (moduli) non superiori a due. Tali unità possono condividere i servizi generali.

Requisiti organizzativi

La Comunità alloggio per anziani garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

- assistenza notturna e diurna;
- alloggio, vitto e servizi generali (lavanderia, stireria, pulizie generali anche in forma indiretta);
- servizi specifici a carattere socio-assistenziale consistenti in un aiuto integrato di tipo domestico, sociale ed igienico-sanitario, personale ed ambientale;
- promozione e sostegno nell'utilizzo di tutti i servizi del territorio;
- promozione degli interventi per il potenziamento di abilità individuali che favoriscano l'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- promozione delle azioni finalizzate al mantenimento delle abilità residuali psico-fisiche, cognitive, relazionali e dell'autonomia personale;
- promozione delle azioni culturali, formative e/o ricreative, di gruppo ed individuali, tendenti a favorire forme di integrazione sociale.

Personale

Nelle Comunità alloggio sono previste le seguenti figure professionali:

- Un Coordinatore di struttura presente almeno 6 ore settimanali.
- Operatori Socio-Sanitari (OSS) in numero adeguato in base alle necessità degli ospiti anziani e in base alle indicazioni dell'Azienda Sanitaria e, comunque, non inferiore ad un Operatore socio-sanitario per 8 ospiti. Qualora il numero degli ospiti sia inferiore a 16 ma superiore a 8 ospiti le ore di assistenza dell'OSS possono essere definite proporzionalmente al numero degli ospiti.
- Personale ausiliario addetto ai servizi igienici generali (pulizie, cucina, lavanderia, stireria, guardaroba, portineria, manutenzione impianti, ecc.), nel numero di 2 unità.
- Educatori professionali con presenza programmata per le attività più significative della vita comunitaria per almeno 30 ore settimanali.
- Deve essere assicurata, durante le ore notturne, la presenza di un operatore che in caso di emergenze si attiverà per avviare le procedure di pronto intervento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IV. Residenze Comunitarie Diffuse

Definizione

Fermo restando le caratteristiche definite dall'art. 8 del Regolamento di attuazione della L.R.23/2005, le residenze comunitarie diffuse sono residenze collettive costituite da alloggi di piccole dimensioni e varia tipologia, dotati di tutti gli ausili per garantire una vita autonoma agli anziani autosufficienti.

Ricettività

La residenza deve disporre da 4 a 6 alloggi per un massimo di 12 persone anziane, sole o in coppia.

Requisiti strutturali

La struttura deve possedere i requisiti minimi generali prescritti dalla normativa in materia di civile abitazione, secondo i seguenti parametri:

- Alloggi per una persona: sono costituiti da una camera da letto, da uno spazio soggiorno-pranzo, da una zona cucinino e da un locale per i servizi igienici.
- Alloggi per coppia: sono costituiti da una camera da letto, da uno spazio soggiorno-pranzo, da una zona cucinino e da un locale servizi igienici.

I servizi collettivi sono progettati e organizzati per persone che vivono abitualmente nel proprio alloggio.

La struttura deve essere dotata di piccole sale per conversazione e lettura ed una sala riunioni dove le persone accolte possono incontrarsi e dove sia possibile ricevere persone non residenti. Inoltre deve essere dotata di una sala da pranzo costituita da uno o più spazi con una superficie minima pro-capite non inferiore ai 5 mq.

La struttura deve comprendere un servizio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad uso collettivo, per ogni piano, opportunamente attrezzato, ed un servizio igienico riservato al personale.

Non devono essere presenti barriere architettoniche per l'accesso e la mobilità interna alla struttura, e la stessa deve essere dotata di ascensore. Per tutte le altre caratteristiche si richiama la normativa riportata nel capitolo dedicato ai requisiti di carattere generale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Personale

Un Coordinatore del servizio presente almeno 6 ore settimanali.

Personale addetto all'assistenza con funzioni di portineria sociale e personale addetto ai servizi generali.

Le prestazioni sanitarie sono garantite in base alle norme dal Servizio Sanitario Regionale.

V. Comunità Residenziali per Persone con Disabilità e per il “Dopo Di Noi”

Definizione

Fermo restando le caratteristiche definite dall'art. 9 del Regolamento di attuazione della L.R.23/2005, la Comunità residenziale per disabili è una struttura residenziale a valenza sociale destinata a soggetti maggiorenni, privi di validi riferimenti familiari, in situazione di handicap fisico, intellettivo o sensoriale che mantengano un'autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.

Tale struttura è rivolta anche a fornire risposte ai casi dell'area del “Dopo di Noi” che richiedono soluzioni di intervento di tipo residenziale. In questo caso deve essere assicurato il raccordo con i servizi territoriali per l'inserimento socio lavorativo e per il tutoraggio di percorsi di autonomia e indipendenza economica.

Ricettività

La struttura può ospitare fino ad un massimo di 8 ospiti più eventuali 2 posti per le emergenze.

Ciascun modulo abitativo deve ospitare persone che presentino caratteristiche di omogeneità per macrotipologia di handicap e per classe di età.

L'ammissione nelle Comunità di soggetti è subordinata al parere positivo espresso dall'UVT che dovrà valutare la compatibilità della disabilità con i requisiti stabiliti per la presente struttura; i soggetti su menzionati, pertanto, presentano ulteriore domanda al PUA operante nel distretto di residenza dell'utente.



Requisiti strutturali

La struttura deve essere organizzata come una civile abitazione, adeguatamente arredata e dimensionata in relazione ai bisogni degli ospiti accolti.

Devono essere previsti ambienti/locali comuni (zona pranzo, soggiorno, lavanderia, guardaroba) e spazi personali (camere da letto singole o doppie).

Ogni unità appartamento deve contenere:

- camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 16 per due posti letto; per le camere da letto doppie è prevista la disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando la disposizione “a castello”;
- un locale per i servizi igienici, assistiti per la non autosufficienza, ogni due camere da letto;
- uno spazio dedicato a consultazioni e visite mediche periodiche;
- una stanza dedicata al personale con servizio igienico dedicato.

In ogni caso le camere dovranno essere organizzate ed avere dimensioni tali da favorire la mobilità, la manovra e la rotazione di carrozzine ed altri ausili per la deambulazione.

La Comunità deve comprendere nelle zone comuni una sala pranzo, una cucina attrezzata, uno spazio destinato alle attività giornaliere ed al tempo libero; la struttura deve inoltre comprendere un servizio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad uso collettivo, opportunamente attrezzato.

Non devono essere presenti barriere architettoniche per l'accesso e la mobilità interna alla struttura.

Per tutte le altre caratteristiche si richiama la normativa riportata nel capitolo dedicato ai requisiti di carattere generale.

Requisiti Organizzativi

La struttura ha caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello comunitario, a carattere professionale. Deve prevedere prestazioni e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione dei pasti, attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale, laboratori abilitativi, formativi, ricreativi, espressivi e prestazioni sanitarie assimilabili alle forme di assistenza domiciliare.

Entro cinque giorni dalla presa in carico da parte della struttura deve essere predisposto un piano personalizzato per ciascun utente in base alle indicazioni del punto 4 dei “Requisiti Organizzativi”



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

della Parte generale del presente provvedimento. Il piano personalizzato deve essere aggiornato almeno ogni 6 mesi. Il Piano deve essere archiviato agli atti della struttura.

Personale

Sono previste le seguenti figure professionali:

- un Coordinatore del servizio impiegato per almeno 16 ore settimanali.
- un Educatore professionale con presenza programmata per fasce orarie per almeno 12 ore settimanali.
- Personale addetto all'assistenza di base, necessariamente OSS, con funzioni di supporto alle persone accolte, aiuto nella risoluzione dei problemi, informazione, orientamento e accompagnamento ai servizi pubblici, in rapporto di uno ogni 8 ospiti, che garantisca la presenza nelle ore diurne per un minimo di 6 ore giornaliere.
- Personale addetto ai servizi generali (pulizie, ecc..) minimo 2 unità per almeno 18 ore settimanali ciascuno;
- Deve essere assicurata, durante le ore notturne, la presenza di un operatore che in caso di emergenze si attiverà per avviare le procedure di pronto intervento.

Le prestazioni sanitarie sono garantite in base alle norme del Servizio Sanitario Regionale.

VI. Comunità per l'accoglienza di adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale

Definizione

Fermo restando le caratteristiche definite dall'art.12 del Regolamento di attuazione della L.R.23/2005, la Comunità per l'accoglienza di adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale è una struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità completa o diurna a persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Finalità

Attività educative e sociali finalizzate allo sviluppo dell'autonomia individuale e all'inserimento sociale e lavorativo di adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, nell'ambito di un progetto educativo personalizzato.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Utenza

Adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, detenuti soggetti a misure alternative al carcere, in regime di semilibertà o ammessi al lavoro esterno.

Capacità ricettiva

La Comunità deve ospitare persone omogenee per fasce d'età secondo le tipologie di seguito indicate:

- **Comunità per giovani adulti:** non superiore a 6 persone per fasce di età dai 18 ai 25 anni.
- **Comunità per adulti:** non superiore a 16 persone per persone al di sopra dei 25 anni.
- **Comunità per donne anche con figli minori al di sotto dei tre anni:** non superiore a 5 donne.

Requisiti Strutturali

La struttura deve possedere i seguenti requisiti minimi generali.

- Locali per il pranzo e il soggiorno che permettano lo svolgimento di attività collettive e di attività individuali con una superficie minima per ciascun ospite di mq. 4.
- Locali adibiti a cucina e dispensa regolarmente autorizzati dagli organi competenti. Per la preparazione dei pasti non è consentito il ricorso a soggetti esterni alla struttura stessa se non in casi eccezionali limitati ad alcuni giorni dell'anno.
- Zona letto strutturata in camere di dimensioni diversificate in rapporto alla capacità ricettiva con un minimo di mq. 11 per una persona accolta, di mq. 16 per due persone accolte, di mq. 24 per tre persone accolte.
- La capacità ricettiva di ciascuna camera non può in ogni caso superare i tre posti letto.

I servizi igienici devono essere presenti nella misura minima di uno ogni quattro utenti e devono disporre di doccia o vasca, wc, bidet e lavabo; almeno uno deve consentire il passaggio di carrozzelle per disabili. Inoltre deve essere presente un servizio igienico nelle vicinanze degli spazi comuni.

Non devono essere presenti barriere architettoniche per l'accesso e la mobilità interna alla struttura.

Per le strutture esistenti già autorizzate è ammessa una deroga pari al 20% delle dimensioni delle superfici sopra definite.

Per tutte le altre caratteristiche si richiama il capitolo dedicato ai requisiti di carattere generale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Requisiti organizzativi

La Comunità offre accoglienza ed ospitalità e garantisce attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale quali ad esempio:

- facilitazione all'inserimento ed al reinserimento socio lavorativo;
- facilitazione alla ricerca abitativa;
- corsi di formazione professionale.

Personale

La Comunità può essere autogestita dagli ospiti per quel che riguarda la pulizia e il sostentamento quotidiano, sotto la supervisione di un coordinatore responsabile del servizio presente almeno 18 ore a settimana.

Il Coordinatore ha il compito di individuare le principali problematiche da affrontare e gli interventi e le azioni da porre in essere. Inoltre, il Coordinatore e gli Educatori professionali, d'intesa con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale della Sardegna e con il Servizio Sociale comunale predispongono il piano educativo personalizzato.

Devono essere presenti le seguenti figure professionali:

- Educatori professionali che partecipano alla vita comunitaria nel rapporto di uno ogni 6 utenti nelle Comunità per giovani adulti e nel rapporto di uno ogni 8 utenti nelle Comunità per adulti;
- deve essere garantita, altresì, la presenza programmata del Servizio Sociale e di uno psicologo;
- nelle Comunità per donne i requisiti del personale sono quelli previsti per le Comunità di sostegno a Gestanti e/o Madri con Bambino.

Durante le ore notturne deve essere assicurata la presenza di un operatore all'interno della Comunità; oltre i 10 ospiti deve essere assicurata la reperibilità di un altro operatore che garantisca un intervento in caso di emergenza.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C. Strutture a Ciclo Diurno



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

I. Centri Socio-Educativi Diurni

Definizione

Fermo restando le caratteristiche definite dall'art. 18 del Regolamento di attuazione della L.R.23/2005, I Centri socio-educativi diurni sono strutture o moduli strutturali destinate a specifici gruppi di persone (minori, anziani, persone con disabilità o persone con disturbi mentali dagli esiti stabilizzati). In particolare, si occupano della prevenzione, del recupero della vita di relazione e sviluppo di competenze personali e sociali attraverso la realizzazione di un programma di attività e servizi socio educativi, culturali, ricreativi e sportivi.

Le attività del Centro si realizzano attraverso interventi programmati, raccordati con i programmi e le attività di strutture educative, sociali, culturali esistenti nel territorio.

I Centri socio-educativi diurni dedicati ai minori supportano le famiglie con i loro figli, nel lavoro scolastico, nell'inserimento nel gruppo di pari, anche al fine di evitare l'inserimento in strutture residenziali. In questa tipologia accedono al servizio i minori per i quali si ritiene che un sostegno ad alta intensità educativa per alcune ore al giorno possono essere di aiuto, prevenendo l'allontanamento dalla famiglia o agevolando il rientro.

I moduli strutturali socio-educativi possono essere attivati anche presso Comunità di accoglienza per minori e per anziani.

Ricettività

Gruppi compatibili di persone: anziani, persone con disabilità, persone con disturbi mentali dagli esiti stabilizzati.

Centri socio educativi dedicati ai minori: minori segnalati dai Servizi sociali del Comune o da altro ente istituzionale competente.

Nei Centri socio-educativi diurni la presenza contemporanea prevista non deve superare i 20 utenti.

I Centri socio-educativi dedicati ai minori accolgono sino ad un massimo di 16 presenti contemporaneamente nella struttura, fatta eccezione per la presenza di più fratelli; in ogni caso non possono accogliere oltre 20 utenti.



Requisiti strutturali

I Centri socio-educativi diurni devono possedere i seguenti requisiti minimi generali:

- locali ad uso collettivo per le attività di socializzazione che assicurino una superficie minima di mq. 5 per ogni ospite;
- laboratori di dimensioni adeguate alla capacità ricettiva massima della struttura;
- servizi igienici attrezzati nella misura di almeno 1 ogni 10 ospiti, di cui uno attrezzato con tutti gli ausili per i non autosufficienti.

I Centri socio-educativi diurni per minori devono possedere i seguenti requisiti minimi :

- spazio minimo di 6 mq per utente per le attività di studio e quelle ricreative all'interno.
- servizi igienici in rapporto di 1 a 8, di cui almeno uno attrezzato per disabilità.

Questi rapporti valgono per le attività di vita quotidiana di aggregazione e non per i momenti di incontro legati ad eventi e iniziative particolari.

- spazi all'aperto quali giardino, cortile o terrazzo;
- un ufficio per la conservazione della documentazione e le attività amministrative;
- un servizio igienico riservato agli operatori.

Possono essere previsti in entrambe le categorie di Centro, spazi per la preparazione e distribuzione dei pasti e bevande caldi, previa autorizzazione della ASL di riferimento, così come locali lavanderia e spazi per cure mediche a bassa intensità.

Requisiti organizzativi

La struttura si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per l'offerta di una pluralità di attività ed interventi che prevedano lo svolgimento di funzioni quali l'ascolto, il sostegno, la crescita, l'accompagnamento, l'orientamento.

Le attività svolte sono polifunzionali e organizzate secondo il modulo del "laboratorio" inteso come momento di tempo libero programmato in cui il momento del "fare" si congiunge con il soddisfacimento di un bisogno di socializzazione. Questa organizzazione che favorisce un processo di integrazione sociale, si presenta come insieme di momenti differenziati sia per contenuti sia per obiettivi.

Sono da prevedersi momenti di libera e spontanea aggregazione e momenti programmati di diverse attività, quali ad esempio: atelier di tessitura, di falegnameria, di fotografia, di pittura, di musica e teatro, escludendo la finalità meramente commerciale di tali attività. Il Centro deve, altresì, garantire attività di pratica sportiva, al servizio della collettività, attuando stretti legami con



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

l'Ente locale, le scuole, il quartiere. Il Centro deve, inoltre, prevedere attività organizzative di documentazione e informazione.

A titolo esemplificativo le attività del Centro possono essere:

- Attività sportive;
- Attività di socializzazione ed animazione
- Attività ricreative;
- Attività culturali;
- Attività di supporto alla scuola;
- Momenti di informazione;
- Laboratori ludico - espressivi e artistici;
- Somministrazione pasti.

Gli orari del Centro devono essere compatibili con le esigenze di studio e formative degli ospiti.

Personale

E' prevista la presenza delle seguenti figure professionali:

- Un Coordinatore del servizio per almeno 12 ore a settimana.
- Una figura professionale funzionale alla realizzazione delle attività ogni 10 utenti (Educatore professionale, OSS, Animatore o altra figura utile in relazione agli interventi programmati).
- In misura adeguata alle caratteristiche e alle esigenze dell'utenza è possibile prevedere la figura dello Psicologo; in tal caso il monte ore è stabilito in proporzione al numero degli ospiti e alle attività programmate.
- Personale addetto ai servizi generali.

II. Centri di Aggregazione Sociale

Definizione

Fermo restando le caratteristiche definite dall'art. 17 del Regolamento di attuazione della L.R.23/2005, il Centro di Aggregazione Sociale persegue una finalità di prevenzione del disagio e promozione del benessere, attraverso interventi educativi nell'ambito dell'aggregazione, della socializzazione, della promozione culturale e sportiva, informazione su tematiche rilevanti per la Comunità e il territorio, destinate a diversi gruppi di interesse.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Ricettività

L'utenza è indifferenziata anche se è incoraggiata la partecipazione di persone in difficoltà comunicative e relazionali. Nei Centri di aggregazione giovanile l'utenza è costituita da ragazzi e giovani adulti. Il numero degli utenti è in funzione della struttura.

Requisiti strutturali

Per i Centri di aggregazione sociale: locali strutturati in modo da garantire la massima flessibilità d'uso, con una capacità ricettiva definita assicurando una superficie minima di mq. 5 per ogni utente e servizi igienici in rapporto di 1 ogni 20 utenti di cui uno almeno dotato degli ausili per le persone disabili. I requisiti strutturali minimi devono prevedere:

- due locali polifunzionali;
- una sala riunioni;
- un ufficio per il personale.

Possono essere previsti spazi per la preparazione dei pasti e la mensa.

Per i Centri di aggregazione giovanile: spazio minimo di 5 mq per utente, servizi igienici in rapporto di 1 a 20 di cui almeno uno attrezzato per la disabilità. Questi rapporti valgono per le attività di quotidiana aggregazione e non per i momenti di incontro legati ad eventi e iniziative particolari. Sono previsti spazi all'aperto quali giardino, cortile o terrazzo ed un ufficio per la conservazione della documentazione e delle attività amministrative, e un servizio igienico riservato agli operatori. Possono essere previsti spazi per la preparazione e distribuzione di pasti e bevande calde previa autorizzazione dell'ASL di riferimento.

Requisiti organizzativi

Il Centro deve prevedere attività organizzative di documentazione e informazione; per favorire un uso creativo del tempo, la crescita culturale, la socializzazione, l'accettazione delle diversità etniche, culturali e religiose, la promozione del senso civico attraverso la cultura e la legalità e l'attuazione dei principi di solidarietà e del volontariato, sono previste conferenze, dibattiti, proiezioni, ecc.

Il Centro di aggregazione deve garantire attività al servizio della collettività, attuando stretti legami con l'Ente locale, le scuole, il quartiere. A titolo esemplificativo le attività del Centro possono essere:

- attività sportive;
- sostegno e supporto alle famiglie;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- attività ricreative;
- attività culturali;
- attività di supporto alla scuola;
- momenti di informazione;
- laboratori ludico- espressivi e artistici.
- somministrazione pasti;
- lavanderia e stireria.

Personale

- Un Coordinatore del Servizio presente per almeno 12 ore alla settimana
- Una figura professionale funzionale alla realizzazione delle attività ogni 20 utenti (Educatore professionale, Animatore o altra figura utile in relazione agli interventi programmati).
- In misura adeguata alle caratteristiche e alle esigenze dell'utenza è possibile prevedere la figura dello Psicologo; in tal caso il monte ore è stabilito in proporzione al numero degli ospiti e alle attività programmate.
- Personale ausiliario addetto ai servizi generali.

III. Centri Famiglia

Definizione

Fermo restando le caratteristiche definite dall'art. 19 del Regolamento di attuazione della L.R.23/2005, i Centri per la Famiglia sono strutture che erogano servizi a ciclo diurno promossi da Comuni associati. Sono luoghi di ascolto e di sostegno alla famiglia e alla genitorialità nel riconoscimento e nell'assunzione delle proprie responsabilità educative e di cura, potenziando le capacità genitoriali nella gestione e risoluzione delle problematiche familiari. I Comuni possono stipulare specifici accordi con le Aziende Sanitarie Locali al fine di integrare le loro attività con quelle svolte dai consultori familiari di cui alla L.R. n. 8 del 1979 e di altri servizi ed interventi di competenza.

Requisiti strutturali



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

I locali devono essere completamente accessibili ed avere spazi dedicati al ricevimento e spazi dedicati ai colloqui che garantiscano la privacy degli utenti. Devono essere presenti servizi igienici separati per il pubblico e il personale. Valgono inoltre i requisiti generali definiti in introduzione al provvedimento.

Requisiti organizzativi

Sono prestazioni del servizio di sostegno alla famiglia e alla genitorialità:

- il sostegno alla neogenitorialità ed alla genitorialità;
- la promozione di azioni di orientamento e d'informazione per genitori con figli minori, coppie, minori e adolescenti;
- le consulenze specialistiche (socio-psico-pedagogiche) a genitori, coppie, minori e adolescenti;
- il sostegno alla fruizione di servizi di mediazione familiare a favore di coppie di genitori in fase di separazione o divorzio, per superare conflitti e recuperare un rapporto positivo nell'interesse dei figli;
- il potenziamento e la valorizzazione dei servizi offerti dai Consultori;
- l'organizzazione e la promozione di sportelli per il sostegno alla relazione genitori/figli;
- l'assistenza psico-sociale ed ascolto rivolto alle giovani coppie e a neo-genitori, in ambiti d'intervento diversi da quelli sanitari;
- i corsi di preparazione alla nascita e alla fase post-parto; l'attività d'informazione e di prevenzione alle malattie sessualmente trasmesse e alle patologie genetiche; le attività di prevenzione e le azioni di informazione e sensibilizzazione in ambito scolastico;
- Servizio di prevenzione all'abuso e al maltrattamento in danno di minori;
- Servizio di educativa domiciliare;
- Servizio di adozione sociale;
- Servizio di consulenza legale.

Personale

Il servizio di sostegno alla famiglia e alla genitorialità deve essere prestato da un'equipe integrata di professionisti che comprende lo Psicologo, il Pedagogista, l'Educatore professionale e l'Assistente sociale, nel rispetto delle competenze e degli interventi specifici e in misura adeguata alle caratteristiche e alle esigenze dell'utenza. E' previsto un Coordinatore del servizio per almeno 18 ore settimanali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

D. Strutture per la prima infanzia

Come definite nei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento (Delib.G.R. n. 28/11 del 19.6.2009 con modifiche ed integrazioni alla Delib.G.R. n. 62/24 del 14.11.2008).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ACCREDITAMENTO AL FUNZIONAMENTO

Nelle more della predisposizione del piano dei servizi sociali ed ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.34 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 23/2005, le autorizzazioni di nuove strutture residenziali a carattere comunitario, l'adattamento delle strutture già esistenti, la loro diversa destinazione, l'ampliamento e la trasformazione nonché il trasferimento in altra sede di strutture già operanti ed autorizzate è subordinata all'inserimento nei PLUS (piano locale unitario dei servizi) di riferimento. L'inserimento nel PLUS tiene conto del fabbisogno dei relativi servizi e della relativa programmazione locale valutando le ricadute economiche nel medio e lungo periodo. La richiesta d'inserimento è presentata, preventivamente a quella di autorizzazione, all'Ufficio di Piano del Plus di riferimento.

La richiesta deve essere accompagnata dalla documentazione utile per la valutazione ai fini dell'inserimento ed in particolare: relazione descrittiva, planimetria in scala da 1:100 con l'indicazione per ogni ambiente della destinazione d'uso e delle misure delle superfici; dettagliato piano di gestione in cui sia evidenziata la sostenibilità dell'iniziativa; eventuale altra documentazione richiesta specificamente dagli Uffici di Piano. La dichiarazione d'inserimento o il diniego deve essere rilasciata entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine è interrotto in caso di richiesta di documentazione e chiarimenti da parte dell'Ufficio del Piano per una sola volta. Decorsi i termini senza pronuncia da parte dell'Ufficio di Piano la richiesta si intende rigettata.

Nelle more della definizione della procedura di inserimento l'Ufficio del Piano rilascia parere istruttorio che se positivo consente di attivare la domanda di autorizzazione nelle more della formalizzazione dell'inserimento nel PLUS.

E' consentita l'istanza di riesame da presentare alla Direzione Generale Politiche Sociali entro 15 giorni decorrenti dal giorno di scadenza del termine o dalla data di ricevimento della dichiarazione di non inserimento. La Direzione Generale delle Politiche Sociali si pronuncia definitivamente entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza.

1. Procedure per l'autorizzazione

1. 1 Domanda di Autorizzazione

La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto titolare deve essere indirizzata agli Uffici competenti del Comune in cui è ubicata la struttura, nel rispetto della normativa di riferimento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Nel caso di più tipologie previste all'interno della stessa struttura, il soggetto titolare richiede l'autorizzazione per ciascuna tipologia.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Dichiarazione di inserimento nel Plus di riferimento.
2. Autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesta il rispetto delle caratteristiche relative alla struttura con particolare riguardo ai requisiti organizzativi e strutturali.
3. Autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesta l'organico del personale della struttura, con l'indicazione dei titoli di studio, delle qualifiche e delle funzioni, corredata da una dichiarazione sulle regolarità contributiva in base alle norme vigenti.
4. Planimetria dei locali ed eventuali pertinenze in scala 1:100, sottoscritta da un tecnico abilitato e conforme alla planimetria depositata presso l'ufficio tecnico comunale, con l'indicazione, per ogni ambiente, della destinazione d'uso e delle misure delle superfici.
5. Certificato di abitabilità o di agibilità rilasciato dal Comune con destinazione d'uso specifica.
6. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui alla Legge 575/65 e successive modificazioni e integrazioni, da parte del rappresentante legale.
7. Dichiarazione, da parte del rappresentante legale, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.
8. Indicazione del numero previsto di utenti.
9. Dichiarazione di impegno a provvedere alla dotazione del Regolamento di funzionamento, del Piano di Assistenza Individualizzato e del Piano Educativo Individualizzato, così come previsti al punto 3.2 dei *requisiti generali comuni alle strutture*, nonché del Registro degli ospiti, del Registro del personale e del Registro dei volontari.
10. Copia della Carta servizi.
11. Copia del Progetto educativo della struttura che espliciti le metodologie educative che si intendono adottare, il tipo di utenza che si intende ospitare e la fascia di età a cui si rivolge.
12. Certificato di prevenzione incendio ove previsto dalla normativa vigente.
13. Tabella dietetica rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale competente ove previsto dalla normativa vigente.
14. Dichiarazione di impegno a provvedere alla certificazione HACCP per il controllo dell'igiene alimentare da parte del rappresentante legale della struttura ove previsto dalla normativa vigente. Con l'obiettivo di tutelare la dimensione familiare che costituisce elemento



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

caratterizzante di determinate tipologie di strutture, in considerazione delle loro caratteristiche funzionali e organizzative orientate al modello relazionale della famiglia, tale prescrizione, sulla base dei principi di cui al Reg. CE n.852/2004, non si applica alle Case Famiglia.

15. Certificato di conformità degli impianti tecnologici presenti nella struttura o Dichiarazione di rispondenza secondo la normativa vigente.
16. Documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e smi. in materia di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro.
17. Dichiarazione, da parte del rappresentante legale, con la quale la struttura si impegna ad assicurare l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy delle persone ospitate.
18. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto gestore (per gli organismi privati).
19. Dichiarazione con la quale la struttura si impegna alla stipula di apposita polizza assicurativa di copertura rischi per gli utenti, i dipendenti, i volontari e altri soggetti terzi.

Il Comune deve obbligatoriamente trasmettere copia dell'autorizzazione con allegata planimetria quotata in scala 1:100 all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna, Direzione Generale delle Politiche Sociali.

1.2. Accertamenti dei requisiti e rilascio dell'autorizzazione

Il SUAP o, in assenza, altro Ufficio preposto, deve provvedere ad inoltrare agli uffici competenti gli atti e i documenti del procedimento relativi ai requisiti di carattere strutturale, organizzativi e del personale.

Entro il termine di sette giorni dalla presentazione della dichiarazione, il SUAP o l'Ufficio preposto, può richiedere l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Acquisito il parere favorevole degli uffici competenti il SUAP o l'Ufficio preposto rilascia una ricevuta che, decorsi venti giorni dalla data di presentazione, costituisce titolo autorizzatorio per l'immediato avvio.

Qualora l'autorizzazione dovesse essere negata, il provvedimento deve essere motivato.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa destinazione, all'ampliamento o alla trasformazione in altra sede di strutture già operanti e già autorizzate.

Per quanto riguarda la vigilanza e la verifica periodica dei requisiti nonché le procedure di sospensione e di revoca, si rimanda agli artt. 32 e 33 del Decreto del Presidente della Regione del 22 luglio 2008 n. 4 - Regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. 23 /2005.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

1.3. Autorizzazione di nuove strutture

Per quanto riguarda l'autorizzazione di nuove strutture si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 del Decreto del Presidente della Regione del 22 luglio 2008 n. 4 - Regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. n. 23/2005.

1.4. Autorizzazione di strutture già operanti e già autorizzate

Per quanto riguarda l'autorizzazione di strutture già operanti e già autorizzate si applicano le disposizioni di cui all'art. 35 del Decreto del Presidente della Regione del 22 luglio 2008 n. 4 - Regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. 23 /2005.

Per quanto riguarda la vigilanza e la verifica periodica dei requisiti nonché le procedure di sospensione e revoca, vale quanto disciplinato negli artt. 32 e 33 del Decreto del Presidente della Regione del 22 luglio 2008 n. 4 - Regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. 23 /2005.

1.5. Autorizzazione di strutture già operanti prive di autorizzazione

Per quanto riguarda l'autorizzazione di strutture già operanti ma prive di autorizzazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 36 del Decreto del Presidente della Regione del 22 luglio 2008 n. 4 - Regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. 23 /2005.

2. Procedure per l'Accreditamento

2.1. Domanda di accreditamento

Entro 60 giorni dall'autorizzazione definitiva le strutture pubbliche e private devono, al fine di erogare servizi e interventi sociali e sociosanitari per conto di enti pubblici, essere accreditate ai sensi dell'articolo 41 della legge del 23 dicembre 2005 n. 23. La richiesta di accreditamento deve essere inoltrata alla Regione Sardegna, Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, Direzione Generale Politiche Sociali.

Per ottenere l'accREDITAMENTO le strutture socio assistenziali devono produrre evidenza dei seguenti punti:

1. autorizzazione definitiva al funzionamento della struttura;
2. coerenza della struttura o del soggetto accreditato alle scelte di programmazione sociale e socio-sanitaria regionale e locale;
3. adozione del Piano di Assistenza Individualizzato e del Piano Educativo Individualizzato;
4. utilizzo di un Sistema di Valutazione nella fase di accoglimento, durante il periodo di permanenza e di valutazione dell'efficacia degli interventi;
5. adozione di un sistema di controllo di gestione;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

6. introduzione di strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e dei familiari sull'intervento complessivamente effettuato, escluso per i minori;
7. risultato documentale di utilizzo di sistemi di valutazione della qualità;
8. criteri di accompagnamento e supporto alle persone ospiti per la partecipazione a iniziative esterne e alla vita sociale;
9. programma di formazione e di aggiornamento del personale;
10. esperienza di almeno due anni nel settore per almeno il 50% del personale;
11. programma di supervisione esterna dell'equipe; copia della convenzione dell'esperto di comprovata esperienza di supervisione sulle dinamiche in ambito educativo e/o lavorativo;
12. dichiarazione di accettazione dei sistemi di controllo esterni da parte dell'Assessorato competente sulla appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni erogate e sulla permanenza dei requisiti previsti dal presente provvedimento e dalle norme di riferimento;
13. dichiarazione d'impegno a chiedere preventivo assenso al Comune inviante in caso di aumento della retta a carico degli ospiti;
14. relazione sulla verifica dell'attività svolta e dei risultati ottenuti;
15. dichiarazione di essere a conoscenza che in caso di violazione del presente provvedimento e delle norme di riferimento saranno applicate le sanzioni corrispondenti sono alla revoca dell'autorizzazione ed accreditamento.

La Regione verificata la sussistenza dei requisiti, previo sopralluogo, rilascia l'accreditamento.

In caso di strutture residenziali per minori, la documentazione e l'accreditamento devono essere obbligatoriamente inviati alla Procura del Tribunale per i Minori territorialmente competente.

2.2. Accreditamento strutture per la prima infanzia

Per ottenere l'accreditamento le strutture per la prima infanzia devono produrre evidenza dei seguenti punti:

1. copia conforme all'originale dell'autorizzazione definitiva al funzionamento dell'esercizio dell'attività;
2. coerenza della struttura o del soggetto accreditato alle scelte di programmazione sociale e socio-sanitaria regionale e locale;
3. dichiarazione di accettazione dei sistemi di controllo esterni da parte dell'Assessorato competente sulla appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni erogate e sulla permanenza dei requisiti previsti dal presente provvedimento e dalle norme di riferimento;
4. dichiarazione d'impegno a chiedere preventivo assenso al Comune inviante in caso di aumento della retta a carico degli ospiti per le strutture gestite in regime di accreditamento;
5. dati individuali inerenti i bambini e le famiglie, al fine del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

6. numero dei bambini frequentanti, calendario di apertura, orario funzionamento del servizio e costo;
7. esito documentale dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità;
8. programma di formazione del personale educativo;
9. programma di supervisione esterna dell'equipe, copia della convenzione dell'esperto di comprovata esperienza di supervisione sulle dinamiche in ambito educativo e/o lavorativo;
10. presenza nella disciplina delle ammissioni, di criteri di priorità per favorire l'accesso ai bambini portatori di disabilità e di disagio;
11. la struttura deve tenere costantemente aggiornata la documentazione relativa al personale, all'utenza e ai vari servizi. Deve essere istituito un registro delle presenze degli utenti e del personale dipendente, nonché dei soggetti che prestano attività di volontariato;
12. devono essere tenute cartelle personali contenenti i dati anagrafici e amministrativi degli utenti;
13. adozione di un sistema di controllo di gestione;
14. esperienza di almeno due anni nel settore per almeno il 50% del personale;
15. dichiarazione di essere a conoscenza che in caso di violazione del presente provvedimento e delle norme di riferimento saranno applicate le sanzioni corrispondenti sono alla revoca dell'autorizzazione ed accreditamento.

Le strutture che lavorano in regime di convenzione con l'Ente pubblico al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento e che abbiano presentato domanda di accreditamento, possono continuare a lavorare in regime di convenzione fino al rilascio dell'accREDITAMENTO.

2.3 Provvedimento di AccredITAMENTO

La Regione, previa verifica della sussistenza dei requisiti sopra indicati, adotta il provvedimento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Qualora nel corso dell'esame della documentazione si rilevi la necessità di provvedere all'integrazione della stessa, i termini del procedimento possono essere prolungati sino ad un massimo di 30 giorni, trascorsi inutilmente i quali la procedura si intende rigettata. In caso di esito negativo, non potrà essere inoltrata una nuova richiesta di accREDITAMENTO prima che siano decorsi sei mesi dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento. La verifica del mantenimento dei requisiti di accREDITAMENTO avviene con periodicità triennale. La domanda per il rinnovo dell'accREDITAMENTO deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di accREDITAMENTO o di rinnovo dello stesso, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Criteri per la definizione delle tariffe

L'entrata in vigore del presente provvedimento è subordinata all'approvazione di apposito sistema tariffario da applicare alle strutture accreditate per l'erogazione di servizi sociali per conto di enti pubblici, nonché, all'individuazione delle sanzioni applicabili in caso di violazioni delle prescrizioni previste dal presente provvedimento e dalle norme di riferimento, ai sensi dell'art.40 della L.R. 23/2005. La quantificazione delle tariffe deve essere effettuata in base al costo medio di funzionamento in relazione alla tipologia di struttura, tenendo presenti i requisiti stabiliti dal presente provvedimento. Dovrà, inoltre, essere previsto un meccanismo periodico di adeguamento delle tariffe che tenga conto dell'aumento del costo della vita, nonché, della negoziazione collettiva dei contratti di lavoro. È escluso ogni riferimento alle "strutture integrate" che sono già state oggetto di specifici provvedimenti a cui si rinvia.

Nelle more della definizione dei provvedimenti normativi di riferimento, ai minori affidati in cura alle Comunità di accoglienza e alle Case famiglia sono riconosciuti, secondo la normativa vigente:

- l'esenzione del ticket sanitario;
- l'iscrizione gratuita ai servizi di mensa e trasporto scolastici;
- la fornitura gratuita di libri di testo e attrezzature didattiche;
- l'abbonamento ai servizi di trasporto urbano.

4. Sistema informativo

La Regione, ai sensi dell'articolo 35 della L.R. n.23/2005, promuove l'implementazione del sistema informativo delle politiche sociali. Il sistema informativo delle politiche sociali è realizzato con procedure informatiche gestite in rete tra Regione e i servizi sociali dei Comuni e comprende, tra l'altro, la banca dati delle strutture sociali del territorio regionale. La banca dati è costituita dall'anagrafe delle strutture la cui implementazione avviene, per le strutture oggetto della presente direttiva, attraverso i Registri di cui all'art 37 del Regolamento e da aggiornamenti annuali effettuati attraverso le apposite rilevazioni rivolte ai soggetti gestori pubblici e privati. Gli aggiornamenti annuali riguardano: l'organizzazione della struttura, l'utenza, il personale, gli aspetti economici. L'anagrafe delle strutture oggetto della presente direttiva viene alimentata e modificata in modo continuativo dalle amministrazioni pubbliche competenti.

L'amministrazione pubblica competente deve, con cadenza semestrale, trasmettere alla Direzione delle politiche sociali l'elenco aggiornato delle strutture operanti nel territorio di competenza. La mancata comunicazione nonché il mancato aggiornamento dei dati nei termini qui indicati determina il blocco dei trasferimenti all'Ente inadempiente.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 33/36 del 8.8.2013

Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali ai sensi del Regolamento di attuazione della L.R. 23 dicembre 2005 n. 23, art. 28, comma 1 ai fini dell'autorizzazione al funzionamento e art. 40, comma 3 ai fini dell'accreditamento.

PARTE GENERALE

Il presente provvedimento integra quanto stabilito dal Regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. n. 23/2005 "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione" approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 10 luglio 2008 e pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 24 del 28 luglio 2008 (D.P.G.R. del 22 luglio 2008 n. 4), e consta delle seguenti parti principali:

1. requisiti generali comuni a tutte le strutture che debbono essere posseduti a prescindere da quelli specifici;
2. requisiti specifici per tipologie di struttura;
3. modalità per rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture sociali e requisiti specifici aggiuntivi per il rilascio dell'accREDITAMENTO per le strutture sociali.

Le strutture sociali di cui al presente provvedimento sono quelle individuate dal Regolamento di attuazione della L.R. n. 23/2005 succitato:

- A) Comunità di tipo Familiare e Gruppi di convivenza
- B) Strutture Residenziali a Carattere Comunitario
- C) Strutture a Ciclo Diurno
- D) Strutture per la prima infanzia (accreditamento).

Le strutture socio sanitarie che erogano servizi sanitari integrati con quelli sociali sono disciplinate secondo i rispettivi provvedimenti emanati dalla Giunta Regionale ai quali si rinvia.

Le autorizzazioni e gli accreditamenti rilasciati ai sensi del Regolamento di attuazione della L.R. n. 23/2005 e del presente provvedimento non possono avere effetti retroattivi.

L'autorizzazione non può essere oggetto di qualsiasi forma di trasferimento, di locazione o altro contratto che modifichi la posizione soggettiva del/dei titolare/i; non è altresì consentita la delega a terzi della relativa gestione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. REQUISITI GENERALI COMUNI ALLE STRUTTURE

Tutte le strutture sociali devono essere conformi alle norme vigenti in materia di urbanistica, di edilizia, di barriere architettoniche, di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, di sostenibilità ambientale con particolare riferimento al risparmio energetico e delle risorse idriche, nonché, rispettare gli obblighi derivanti dai contratti collettivi.

Fermo restando i requisiti stabiliti dal Regolamento di attuazione della L.R. n. 23/2005, devono possedere i seguenti requisiti minimi generali:

1.1 REQUISITI STRUTTURALI

- a) Sede nel territorio regionale.
- b) Ubicazione in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici e comunque tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale della Comunità e facilitare le visite agli ospiti delle strutture.
- c) Climatizzazione dell'ambiente che garantisca condizioni termoigrometriche adeguate in ogni periodo dell'anno; fornitura di acqua calda in tutti i sanitari presenti nella struttura.
- d) Adozione di soluzioni architettoniche e suddivisione degli spazi interni che tengano conto delle caratteristiche dell'utenza a cui è destinata la struttura, al fine di garantire la funzionalità e lo svolgimento delle attività che vengono svolte ed assenza di barriere architettoniche .
- e) Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici secondo le indicazioni dei costruttori, delle norme di buona tecnica e di legge. L'effettuazione degli interventi e le indicazioni che ne derivano dovranno essere riportate su appositi documenti.
- f) Manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura interna ed esterna tale da garantire in continuità il suo stato a regola d'arte. (es. assenza di infiltrazioni, macchie di umidità, screpolature degli intonaci e della pittura, ecc.) L'effettuazione degli interventi dovrà essere riportata su appositi documenti.

1.2 REQUISITI ORGANIZZATIVI

1. Deve essere presente un registro degli ospiti che contenga i nominativi degli utenti e di una persona di riferimento con relativo recapito telefonico. Il registro deve essere



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

sistematicamente aggiornato, avendo cura di registrare i periodi di presenza degli utenti nella struttura e deve essere mostrato, su richiesta, ai soggetti che effettuano la vigilanza.

2. Deve essere presente un registro del personale impiegato, nonché dei soggetti che prestano la propria opera a titolo di volontariato, sistematicamente aggiornato.
3. Devono essere rispettati gli obblighi informativi verso Regione, Province e Comuni compresi quelli relativi all'aggiornamento annuale della banca dati delle strutture.
4. Deve essere valutato professionalmente il bisogno per ogni soggetto, individuato il progetto di vita potenziale e coerentemente il piano personalizzato di assistenza che deve essere integrato dallo specifico progetto educativo individuale. Il piano personalizzato è corredato da un sistema di valutazione integrata e periodica rapportata ai relativi obiettivi. La valutazione ha cadenza non superiore al trimestre. In base all'esito della stessa si procede alla revisione ed adeguamento del piano personalizzato. La valutazione professionale del bisogno, il progetto di vita potenziale ed il piano personalizzato sono proposti dalla struttura sociale ospitante e devono essere valutati, condivisi e sottoscritti dal servizio sociale pubblico del territorio e dal servizio sanitario e dai famigliari o da chi ha la rappresenta legale dell'utente.
5. Tutte le attività programmate devono essere organizzate nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti.
6. Deve preferibilmente ospitare utenti con caratteristiche omogenee rispetto ai bisogni assistenziali espressi; in caso contrario le necessità assistenziali devono comunque essere compatibili, anche in relazione alle finalità della struttura ed alle caratteristiche della stessa.
7. Devono essere dotate di telefono con sistema di segreteria e fax e di computer con connessione ad internet.
8. Deve garantire uno sforzo continuo di interazione e collaborazione con il Comune al fine di facilitare l'azione di ciascuno in una logica di "rete" e favorire la creazione di un contesto territoriale favorevole al raggiungimento degli obiettivi esplicitando nella Carta dei Servizi le modalità di raccordo con i soggetti istituzionali.
9. Deve essere adottata la Carta dei Servizi, quale condizione indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento. La Carta dei servizi deve contenere: la mappa della struttura; dettagliata informazione sulle prestazioni offerte (individuate secondo il nomenclatore delle prestazioni sociali); gli estremi degli atti relativi all'autorizzazione e/o dell'accreditamento; indicazioni dei responsabili amministrativi e del coordinamento assistenziale; le modalità di erogazione e di funzionamento dei servizi e le modalità di valutazione; le modalità di raccordo con le istituzioni e con la rete dei servizi; le informazioni



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

agli utenti o parenti sulle modalità di ammissione e dimissione, sulla spesa per prestazione precisando, in caso di struttura accreditata, criteri e modalità di accesso alla contribuzione pubblica o all'esenzione anche ai fini della definizione della compartecipazione dei destinatari agli interventi di spesa ai sensi dell'art.27 della L.R.23/2005 e ss.mm.ii.; le modalità di corresponsione della retta o dell'eventuale quota associativa; la copertura assicurativa dei rischi di infortuni o da danni subiti e/o provocati dalle persone accolte, dal personale, o dai volontari; gli standard di qualità nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, il possesso di sistemi certificati di controllo della qualità; le regole e gli indennizzi da applicare in caso di mancato rispetto degli standard previsti, nonché le modalità di ricorso da parte degli utenti; le modalità e i tempi posti a garanzia, per i parenti e i conoscenti, di visitare gli ospiti della struttura e di avere cognizione della complessiva ambientazione del loro parente anche attraverso la presenza o partecipazione durante l'erogazione dei servizi; le modalità che consentono all'utente di utilizzare arredi e suppellettili personali; le modalità di funzionamento e di organizzazione della vita comunitaria e delle attività connesse nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti nonché l'organizzazione del personale con la specifica indicazione degli orari di lavoro, dei turni e delle responsabilità.

1.3 PERSONALE

All'interno di ogni struttura deve operare il personale socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo, in possesso di adeguato titolo e/o qualificazione in relazione alle caratteristiche e ai bisogni dell'utenza ospitata.

Il datore di lavoro, attraverso la richiesta del certificato penale in sede di assunzione, deve verificare che il personale, dipendente e non, non abbia precedenti penali riferibili a reati contro la persona.

La selezione del personale è effettuata dal soggetto che gestisce la struttura. Lo stesso definisce i criteri e le modalità di selezione e garantisce l'applicazione ed il rispetto del contratto collettivo nazionale.

Il personale deve portare ben visibile, ad eccezione delle strutture per minori, un tesserino identificativo rilasciato dal gestore della struttura dove devono essere indicati il nome e la qualità rivestita.

L'organizzazione del lavoro deve prevedere momenti di lavoro in équipe, programmi annuali di formazione e aggiornamento del personale con indicazione del responsabile, nonché azioni di supervisione da attuare con l'impiego di professionisti esperti nel settore.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Il soggetto gestore deve predisporre un programma di supervisione dell'equipe educativa con l'obiettivo di supporto e consulenza in merito alle dinamiche relazionali legate alla gestione della vita comunitaria della struttura. Il supervisore deve possedere comprovata specializzazione, competenza ed esperienza in materia di supervisione di gruppi di lavoro.

Il soggetto gestore deve garantire un'adeguata turnazione, nel rispetto del contratto di lavoro e del numero complessivo degli operatori in organico scaturente dal rapporto numerico operatori/ospite previsto per ciascuna struttura.

Il personale addetto alle funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie ed educative è di norma il seguente:

- Rappresentante legale ente gestore

Gestisce l'ente gestore con responsabilità diretta ed indiretta per quanto riguarda gli aspetti gestionali e amministrativi. Deve poter accedere alle strutture e può coincidere con la figura del Direttore di struttura (nel qual caso deve possedere i requisiti richiesti per tale ruolo). Tale figura viene riconosciuta anche per le strutture e i servizi per l'infanzia.

- Direttore di Struttura

Il Direttore di struttura è la figura professionale appartenente all'area del management intermedio. Dirige e coordina il funzionamento di una struttura in modo da garantirne efficienza organizzativa e buon andamento delle attività; sovrintende l'organizzazione del lavoro, l'efficacia dei servizi e/o la manutenzione dei locali, verificando l'adeguatezza delle attività e gli standard operativi. Deve essere in possesso di laurea con competenze gestionali ed economiche o alternativamente di diploma secondario abbinato ad una comprovata esperienza direzionale nell'ambito dei servizi sociali e/o alla partecipazione di corsi o master regionali di direzione sociale o management.

- Coordinatore di struttura

Il Coordinatore è la figura professionale con competenze organizzative del personale, educative e di coordinamento. Deve essere in possesso del diploma di laurea in Scienze dell'Educazione o Scienza del Servizio Sociale o Scienze e Tecniche Psicologiche di cui al decreto ministeriale dell'Università della Ricerca Scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000. Sono altresì validi i diplomi di laurea in: Pedagogia, Psicologia, Sociologia. Il personale che svolge le funzioni di Coordinatore, prestante servizio nelle strutture socio assistenziali autorizzate, in possesso di diploma di scuola secondaria superiore adeguato alle funzioni da svolgere e con comprovata esperienza quinquennale in ambito educativo, può continuare a operare nella struttura socio-assistenziale autorizzata in cui presta servizio alla data di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

approvazione del presente provvedimento. L'esperienza lavorativa deve trovare riscontro nell'autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000. L'autocertificazione deve contenere i periodi di lavoro, il luogo di svolgimento, la mansione esercitata.

- Educatore professionale

Deve essere in possesso del diploma di laurea in Scienze dell'Educazione o in Pedagogia. Il personale facente funzioni di Educatore professionale, prestante servizio nelle strutture già autorizzate, autorizzato a svolgere le mansioni di educatore dalla L.R. n. 3/2009, può continuare a svolgere quelle funzioni se, alla data di entrata in vigore della citata legge, abbia maturato cinque anni di esperienza professionale. Il personale facente funzioni, prestante servizio nelle strutture sociali già operanti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, privo dei succitati requisiti, può continuare a svolgere le funzioni nelle more del conseguimento del titolo di studio richiesto; la domanda per l'iscrizione ai corsi di laurea per il conseguimento del titolo, deve essere presentata entro la prima data utile dall'approvazione del provvedimento. Il titolo deve essere conseguito improrogabilmente entro il termine del corso di studi stabilito dal regolamento didattico dell'Università.

In relazione a specifiche tipologie di utenti possono operare, altresì, gli Educatori professionali in possesso del diploma universitario di Educatore professionale di cui all'art. 1 sez. A del D.M. n. 520 del 1998, o di uno dei titoli equipollenti indicati nel medesimo art. 1 sez. B, o di uno dei titoli riconosciuti equivalenti a seguito della procedura di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli di cui al bando approvato con la DGR n. 52/81 del 23.12.2011.

Il personale facente funzioni di Educatore professionale di cui al succitato D.M. 520/98, che ha presentato domanda per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli, può continuare ad operare nelle strutture in cui svolge l'attività lavorativa sino alla definizione della relativa procedura.

Il personale facente funzioni di Educatore professionale di cui al succitato D.M. 520/98, privo dei succitati requisiti, può continuare a svolgere le funzioni nelle more del conseguimento del diploma universitario. L'iscrizione al corso di studi per il conseguimento del titolo deve essere effettuata nel primo termine utile dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento o dalla definizione negativa della procedura di riconoscimento dell'equivalenza del titolo. Il titolo deve essere conseguito improrogabilmente entro il termine del corso di studi stabilito dal regolamento didattico dell'Università.

I requisiti richiesti devono trovare riscontro nell'autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- Assistente Sociale

- Animatore

Deve essere in possesso dell'attestato regionale di qualifica, oppure, del diploma di scuola media superiore e di comprovata esperienza coerente con le attività da svolgere. I requisiti richiesti devono trovare riscontro nell'autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000.

- Operatore Socio Sanitario

Deve essere in possesso dell'attestato di qualifica regionale di OSS. Il personale facente funzioni di OSS prestante servizio nelle strutture sociali già operanti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, può continuare a svolgere le proprie funzioni nelle more dell'ottenimento della qualifica di OSS. Il personale facente funzioni deve presentare domanda di partecipazione ai corsi di riqualificazione professionale per il conseguimento della qualifica entro la prima data utile dall'approvazione del provvedimento. I requisiti richiesti devono trovare riscontro nell'autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000.

- Psicologo

- Psicoterapeuta

- Personale Ausiliario

Il personale ausiliario opera in stretta collaborazione con gli altri operatori della struttura sostenendoli negli aspetti materiali della vita della comunità, curando l'organizzazione, la pulizia, l'igiene e l'ordine degli spazi.

- Figure professionali sanitarie

Si tratta di figure qualificate operative all'interno della struttura in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata ed in possesso di titolo di studio legalmente riconosciuto.

- Addetto amministrativo contabile

Cura gli aspetti burocratici e gestionali della comunità. Si occupa, inoltre, degli aspetti amministrativi inerenti la condizione economica e finanziaria della Comunità. E' in possesso di diploma secondario di secondo grado che, qualora non sia attinente ad una professionalità amministrativo-contabile, deve essere accompagnato da comprovata esperienza triennale nel settore e/o specifico corso di formazione in materia amministrativo – contabile. Può coincidere con il rappresentante legale dell'ente gestore se in possesso dei requisiti succitati.

- Personale volontario



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'utilizzo di volontari deve essere preceduto ed accompagnato da attività formative ed informative necessarie ad un proficuo inserimento nelle strutture. Il loro coinvolgimento deve configurarsi come complementare e non sostitutivo delle attività assistenziali. Le modalità di presenza del volontariato nelle strutture devono essere programmate e regolamentate e certificate in appositi registri.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A. Comunità di Tipo Familiare



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

I. Casa Famiglia per Minori

Definizione

Fermo restando le caratteristiche definite dall'art. 5 del Regolamento di attuazione della L.R. 23/2005, la Casa famiglia offre una risposta temporanea alle esigenze abitative e di accoglienza di minori con difficoltà di carattere sociale privi del sostegno familiare, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

L'organizzazione della vita quotidiana deve essere il più possibile simile a quella della famiglia naturale. Si caratterizza per il progetto di accoglienza da parte di una famiglia o di una coppia di adulti, generalmente con i propri figli, che vivono assieme agli ospiti assumendo funzioni parentali.

Ricettività

Minori e adolescenti con problemi affettivi, relazionali, e sociali per i quali non è praticabile l'affido, su segnalazione del Servizio Sociale del Comune e/o del Tribunale.

Può accogliere fino ad un massimo di 4 bambini e ragazzi di età compresa tra i 0 e i 18 anni. Eccezionalmente i minori possono rimanere sino al compimento del 21° anno di età sulla base di una motivata relazione tecnica condivisa dal Tribunale, dal Comune e dalla Casa famiglia che attesti la necessità di prolungare la permanenza dentro la struttura.

Non si può, in ogni caso, superare il numero massimo di 6 minori compresi i figli minori dei due adulti residenti.

Capacità elevabile di due posti dedicati alla Pronta Accoglienza; in questo ultimo caso la permanenza del minore non può superare i tempi previsti per la Comunità di Pronta Accoglienza e l'emergenza viene dichiarata dall'Autorità che ne dispone il collocamento nel servizio, purché la struttura disponga di una stanza dedicata con massimo due posti letto e ulteriore bagno.

L'accoglienza in forma di Pronta Accoglienza deve essere considerata come una eventualità da prendere in esame solo dopo aver prima ricercato la soluzione più appropriata nei centri di Pronta Accoglienza e deve essere frutto di intesa tra gli inviati e la Casa famiglia ricevente al fine di non alterare gli equilibri della Casa stessa.

Nelle strutture di nuova autorizzazione la Pronta Accoglienza può essere costituita da un apposito nucleo inserito nella struttura.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Requisiti Strutturali

La Casa famiglia deve essere collocata in appartamenti di civile abitazione.

Le camere da letto devono essere arredate in modo confortevole e familiare, avere un'ampiezza diversificata in rapporto alla capacità ricettiva con una superficie minima di: 9 mq., 14 mq., 18 mq., rispettivamente per uno, due, tre minori e con un numero massimo di tre posti letto per camera. Non sono ammessi letti a castello.

I servizi igienici devono essere rispondenti agli standard di una civile abitazione e devono disporre di doccia o vasca, wc, bidet, lavabo ed essere nella misura minima di 1 ogni 4 ospiti.

I locali soggiorno e pranzo devono permettere lo svolgimento di attività collettive ed individuali con superfici idonee rispetto al numero dei minori ospitati e comunque non inferiori a quelle stabilite dal D.M. Sanità 5 Luglio 1975 e dai regolamenti edilizi comunali.

Devono essere previsti adeguati spazi interni destinati ad attività collettive e di socializzazione.

La struttura deve essere ubicata in luoghi abitati adeguatamente serviti da mezzi pubblici e da servizi scolastici in modo tale da permettere l'integrazione dei minori nel territorio, facilitare le visite e gli incontri con i genitori naturali.

La presenza di due moduli di attività non è consentita.

Requisiti Organizzativi

La Casa famiglia deve assicurare accoglienza e cura, costante azione educativa, assistenza e tutela, oltre che il coinvolgimento in tutte le attività del quotidiano come momento di forte valenza educativa. In particolare, deve:

- Predisporre un congruo periodo di osservazione del caso per pianificare una adeguata metodologia di lavoro, definita con precisione e documentata nel P.E.I. Il Piano per ciascun minore è definito dal Comune di provenienza di questo ultimo e condiviso con gli educatori della Casa famiglia; il Piano è sottoposto a verifiche periodiche ogni 6 mesi.
- Assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione di ogni minore affidato, tenendo conto degli obiettivi indicati dal P.E.I., del Servizio Sociale e delle prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante.
- Agevolare i rapporti fra gli ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il reinserimento.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- Curare i rapporti di collaborazione con la rete dei Servizi di base e specialistici della ASL (Centri di salute mentale, neuropsichiatria infantile, altri reparti interessati), con la scuola, con il Comune e l'Autorità Giudiziaria Minorile.

Al compimento dei 18 anni di età il ragazzo può usufruire di un programma di inclusione sociale di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, predisposto dal Servizio Sociale territoriale coinvolto in collaborazione con gli operatori della Casa Famiglia.

Il Programma personalizzato per l'inclusione deve essere trasmesso alla Direzione Generale Politiche Sociali almeno sei mesi prima del compimento dei diciotto anni del ragazzo.

Personale

La Casa famiglia è gestita da due adulti, generalmente un uomo e una donna in età lavorativa, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del Regolamento di attuazione della L.R. 23/2005. Uno dei due adulti conviventi assume la funzione di responsabile della Casa famiglia.

Qualora nessuno dei due adulti abbia il requisito di educatore, previsto dalla succitata norma, devono essere affiancati da un educatore esterno la cui presenza oraria è definita nel piano personalizzato.

Gli ospiti partecipano alla gestione della vita ordinaria della Comunità nell'arco dell'intera giornata.

Durante le ore notturne deve essere garantita la presenza dei due adulti conviventi. Eccezionalmente l'assenza temporanea notturna motivata ed inderogabile è consentita in presenza di un adulto affiancato da un educatore.

Deve essere garantito il raccordo funzionale con i Servizi sociali territoriali e con la scuola.

Casa Famiglia per Adulti

Definizione

Fermo restando le caratteristiche definite dall'art. 5 del Regolamento di attuazione della L.R.23/2005, la Casa famiglia per adulti è una struttura educativa residenziale, avente dimensioni e caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello relazionale della famiglia.

La Casa famiglia offre una risposta temporanea alle esigenze abitative e di accoglienza di persone con difficoltà di carattere sociale e/o disabilità prive del sostegno familiare, per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Ricettività

Persone adulte con problemi affettivi, relazionali e sociali prive di supporto familiare. Può accogliere fino ad un massimo di 6 ospiti.

Requisiti Strutturali

I requisiti strutturali sono gli stessi previsti per la Casa famiglia per minori.

Requisiti Organizzativi

La Casa famiglia deve assicurare accoglienza e cura, costante azione educativa, formativa, assistenza e tutela, oltre che il coinvolgimento in tutte le attività del quotidiano come momento di forte valenza educativa; deve assicurare, tra l'altro, attività volte al reinserimento sociale. La Casa famiglia per adulti risulta il percorso preferenziale, insieme ai Gruppi di convivenza, per i progetti di inclusione sociale per i giovani dimessi da strutture per minori al compimento del 18.mo anno d'età.

Gli ospiti partecipano alla gestione della vita ordinaria della Comunità nell'arco dell'intera giornata.

Durante le ore notturne deve essere garantita la presenza di almeno uno dei due adulti conviventi e, in caso di loro temporanea e motivata assenza, dell'Educatore della struttura.

Il personale deve favorire il raccordo funzionale con i Servizi sociali territoriali e con i Servizi territoriali per l'impiego.

Personale

La Casa famiglia è gestita da due adulti, generalmente un uomo e una donna in età lavorativa, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del Regolamento di attuazione della L.R. 23/2005.

Uno dei due adulti conviventi assume la funzione di responsabile della Casa famiglia.

Qualora nessuno dei due adulti abbia il requisito di educatore, previsto dalla succitata norma, devono essere affiancati da un educatore esterno la cui presenza oraria è definita nel piano personalizzato.

Gli ospiti partecipano alla gestione della vita ordinaria della Comunità nell'arco dell'intera giornata.

Deve essere garantito il raccordo funzionale con i Servizi sociali territoriali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

II. Gruppi di Convivenza

Definizione

Fermo restando le caratteristiche definite dall'art. 5 del Regolamento di attuazione della L.R.23/2005, il Gruppo di convivenza è una struttura residenziale autogestita in forma associata, consistente in un nucleo di convivenza a carattere familiare per persone con un buon grado di autosufficienza e con una significativa capacità di autogestione che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà.

Ricettività

Da un minimo di 2 ad un massimo di 6 ospiti omogenei per età e problematiche, su invio dei Servizi sociali territoriali, dei Centri di Salute Mentale o di altra Autorità pubblica. Su parere motivato e condiviso degli enti proponenti può essere proposto l'ingresso nel gruppo di una persona portatrice di fragilità che può trarre giovamento dalla vita comunitaria. L'inserimento deve essere obbligatoriamente condiviso con il gruppo di convivenza.

Requisiti strutturali

La struttura deve avere i requisiti previsti per gli appartamenti destinati a civile abitazione secondo i seguenti parametri.

Le camere da letto devono essere arredate in modo confortevole e familiare, avere un'ampiezza diversificata in rapporto alla capacità ricettiva con una superficie minima di: 9 mq., 14 mq., 18 mq., rispettivamente per uno, due, tre ospiti e con un numero massimo di tre posti letto per camera. Non sono ammessi letti a castello.

I servizi igienici devono essere rispondenti agli standard di una civile abitazione e devono disporre di doccia o vasca, wc, bidet, lavabo ed essere nella misura minima di 1 ogni 4 ospiti.

I locali soggiorno e pranzo devono permettere lo svolgimento di attività collettive ed individuali con superfici idonee rispetto al numero degli ospiti e comunque non inferiori a quelle stabilite dal D.M. Sanità 5 Luglio 1975 e dai regolamenti Edilizi Comunali.

La struttura deve disporre di locali adibiti a cucina, provvisti di dispensa anche ottenuta con opportuni arredi, per la preparazione dei pasti. Non è consentito il ricorso a soggetti esterni se non



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

in casi eccezionali e limitati ad alcuni giorni dell'intero anno, essendo il momento della preparazione del pasto parte integrante dell'azione educativa.

La struttura deve essere conforme alle norme sull'abolizione delle barriere architettoniche o poter procedere ai necessari adeguamenti.

Qualora le abitazioni siano articolate su più livelli e non ospitino persone con disabilità è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo.

La presenza di due moduli di attività non è consentita.

Requisiti Organizzativi

Nei Gruppi di convivenza gli ospiti sperimentano una responsabilità diretta nella convivenza (autogestione sulla base di regole concertate con gli educatori) e nei percorsi di crescita, con un sostegno mirato da parte di educatori professionali.

Percorsi di potenziamento delle autonomie personali, domestiche e sociali, supporto e accompagnamento all'autonomia professionale e lavorativa in relazione ai bisogni individuali degli ospiti previsti nel progetto di vita e nel P.E.I.

I Gruppi di convivenza sono il percorso preferenziale per i progetti di inclusione sociale per i giovani dimessi da strutture per minori al compimento del 18.mo anno d'età.

Personale

Un Coordinatore del servizio, che assicuri la presenza di almeno 6 ore settimanali e la reperibilità 24 ore su 24.

Figure professionali a seconda delle necessità e delle problematiche relative alle persone che fanno parte del gruppo di convivenza, che garantiscano la presenza nelle ore diurne per un minimo di 12 ore settimanali.

Un Educatore per gruppo di convivenza per 6 ore settimanali. Se accoglie giovani adulti, un operatore con funzioni di Tutor, in possesso di almeno cinque anni di esperienza diretta nel settore, per almeno 12 ore settimanali.

L'assistenza sanitaria in rapporto alle caratteristiche degli utenti è garantita in base alle norme del Servizio Sanitario Regionale e gli inserimenti di ospiti che necessitano di prestazioni terapeutico riabilitative sono consentiti per patologie che, per gravità e prevalenza dell'intervento sanitario, non siano riconducibile a servizi gestibili da strutture integrate all'uopo disciplinate da specifici



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

provvedimenti e devono limitarsi a un ospite fermo restando quanto disposto nel precedente punto "Ricettività".

III. Comunità di Pronta Accoglienza per Minori

Definizione

Fermo restando le caratteristiche definite dall'art. 6 del Regolamento di attuazione della L.R.23/2005, la Comunità di Pronta Accoglienza per Minori è una struttura socio assistenziale residenziale, con il compito di offrire, in modo immediato e temporaneo, ospitalità e tutela a minori in difficoltà che devono essere allontanati con estrema urgenza dal proprio nucleo familiare per disposizione delle autorità competenti, o che, trovati privi di tutela, non possono subito essere ricondotti in famiglia. La Comunità di Pronta Accoglienza funge da cerniera tra l'emergenza e la collocazione dell'ospite nel lungo periodo, consentendo un'attivazione mirata della rete dei servizi attraverso un periodo di osservazione finalizzato all'individuazione puntuale degli obiettivi da raggiungere e degli strumenti da adottare.

Ricettività

La Comunità di Pronta Accoglienza può ospitare un numero massimo di 8 ospiti, inseriti dai Servizi sociali comunali o da altra Autorità pubblica competente. In presenza di problematiche sanitarie specifiche il caso viene assunto, previo accordo, in forma integrata con i servizi competenti della ASL.

La Comunità di pronta accoglienza deve organizzare la propria accoglienza in modo da assicurare la omogeneità della presenza degli ospiti per classe d'età e problematiche.

Il periodo di permanenza non deve superare i 45 giorni. Tali termini possono essere prorogati a 90 su provvedimento dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Il servizio di pronta accoglienza può essere effettuato anche da famiglie affidatarie e da appositi nuclei presso Case famiglia, Comunità per minori e Comunità per madri con bambino.

In questi nuclei la Pronta Accoglienza deve essere frutto di intesa tra gli inviati e la Comunità ricevente al fine di non alterare gli equilibri della Comunità stessa.

Eccezionalmente il limite numerico di ricettività può essere elevato sino a dieci qualora sia necessario accogliere ospiti per i quali non sia momentaneamente possibile un'alternativa o nei casi di fratelli o madri con più figli.



Requisiti strutturali

La struttura ospitante deve avere i requisiti previsti per gli appartamenti destinati a civile abitazione, secondo i seguenti parametri.

Le camere da letto devono essere arredate in modo confortevole e familiare, avere un'ampiezza diversificata in rapporto alla capacità ricettiva con una superficie minima di: 9 mq., 14 mq., 18 mq., rispettivamente per uno, due, tre ospiti e con un numero massimo di tre posti letto per camera. Non sono ammessi letti a castello.

I servizi igienici devono essere rispondenti agli standard di una civile abitazione e devono disporre di doccia o vasca, wc, bidet, lavabo ed essere nella misura minima di 1 ogni 4 ospiti.

I locali soggiorno e pranzo devono permettere lo svolgimento di attività collettive ed individuali con superfici idonee rispetto al numero degli ospiti e comunque non inferiori a quelle stabilite dal D.M. Sanità 5 Luglio 1975 e dai regolamenti Edilizi Comunali.

La struttura deve disporre di locali adibiti a cucina, provvisti di dispensa anche attenuta con opportuni arredi, per la preparazione dei pasti. Non è consentito il ricorso a soggetti esterni se non in casi eccezionali e limitati ad alcuni giorni all'anno, essendo il momento della preparazione del pasto parte integrante dell'azione educativa.

La struttura deve essere conforme alle norme sull'abolizione delle barriere architettoniche o poter procedere ai necessari adeguamenti. Qualora le abitazioni siano articolate su più livelli e non ospitano persone con disabilità è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo.

In caso di presenza di due moduli di attività autorizzate, possono essere condivisi la cucina, gli uffici amministrativi e del personale; in ogni caso non è consentita la consumazione dei pasti in un'unica sala mensa.

Per tutte le altre caratteristiche dei locali e delle strutture si richiamano le normative riportate nel capitolo dedicato ai requisiti di carattere generale.

Requisiti organizzativi

Entro dieci giorni dalla presa in carico da parte della Comunità di Pronto Accoglienza, l'ente inviante predisponde una scheda di pronto intervento di ciascuna persona ospitata. Detto piano deve prevedere le azioni da realizzare in forma integrata finalizzate alle dimissioni dell'ospite entro quarantacinque giorni.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Gli interventi educativi svolti nella Comunità di Pronto Accoglienza sono, in particolare, mirati a promuovere l'acquisizione, l'elaborazione e la valutazione in tempi rapidi di elementi di conoscenza sulla situazione dell'utente, il superamento delle situazioni di disagio psicologico legate all'emergenza, il supporto nei percorsi di crescita mediante una prima eventuale alfabetizzazione linguistica ed un orientamento sui diritti, sui doveri e sui percorsi di integrazione sociale.

La Comunità garantisce il "Pronto Intervento", un servizio di accoglienza immediata, 24 ore su 24, disposto dall'Autorità pubblica per motivi di urgenza, nei casi previsti dagli artt. 8 e 9 della Legge 184/83 e dall'art. 403 del codice civile, o in casi di forza maggiore che impediscano temporaneamente alla famiglia l'assistenza morale e materiale della persona portatrice del bisogno.

Oltre all'accoglienza 24 ore su 24 sono garantiti i seguenti servizi e prestazioni:

- somministrazione pasti;
- sostegno educativo, inserimento scolastico, lavorativo e sociale;
- organizzazione ed assistenza del tempo libero (attività sportive, ricreative, culturali).

L'inserimento del soggetto deve essere validato dai Servizi sociali del Comune entro cinque giorni dall'accoglienza della persona in struttura.

Personale

Gli operatori delle Comunità di Pronto Accoglienza devono essere particolarmente formati nella gestione degli interventi di emergenza, nella capacità di ascolto e di osservazione, nella stretta collaborazione con i servizi territoriali e con le autorità competenti per la rapida acquisizione degli elementi di conoscenza della situazione personale e familiare, degli aspetti di rischio e delle opportunità.

Deve essere presente un Coordinatore per almeno 12 ore settimanali, che, in collaborazione con gli Enti invianti e avvalendosi, laddove necessario, dei servizi competenti dell'Azienda Sanitaria Locale, supervisiona la redazione di un progetto personalizzato per ogni ospite.

Nei momenti di presenza degli ospiti nella struttura deve essere assicurata la presenza di un Educatore professionale ogni 4 ospiti e di 1 ogni 8 in orario notturno.

La Comunità di Pronto Accoglienza si avvale all'occorrenza di un'equipe multi professionale composta da consulenti esterni esperti nell'area pedagogica, psicologica e legale con comprovata esperienza nel settore, anche al fine di supportare la fase di ingresso nella Comunità; nel momento in cui viene disposta la presa in carico dell'utente l'equipe deve essere reperibile ed immediatamente consultata per l'analisi del caso.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Nel caso siano presenti minori stranieri, la Comunità deve prevedere, in modo continuativo o in pronta reperibilità, la figura del Mediatore Culturale di lingua straniera, in possesso di competenze linguistiche/relazionali e conoscenze in materia di diritti dei minori stranieri, adeguatamente formato per facilitare una rapida e puntuale comprensione dei bisogni e della situazione del minore.

Durante le ore notturne deve essere assicurata la presenza di un operatore che garantisca, in caso di emergenza, l'attivazione delle procedure di pronto intervento.

Comunità di Pronta Accoglienza per Adulti

Definizione

Fermo restando le caratteristiche definite dall'art. 6 del Regolamento di attuazione della L.R.23/2005, è una struttura socio assistenziale residenziale, con il compito di offrire, in modo immediato e temporaneo, ospitalità e tutela a persone in difficoltà.

Ricettività

La Comunità di Pronta Accoglienza può ospitare un numero massimo di 8 ospiti.

La Comunità deve organizzare la propria accoglienza in modo da assicurare la omogeneità della presenza degli ospiti per classe d'età e problematiche.

Ricettività

I requisiti strutturali, organizzativi e del personale sono quelli previsti per la Comunità di Pronta Accoglienza per minori.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

B. Strutture Residenziali a Carattere Comunitario



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

I. Comunità di Accoglienza per Minori

Definizione

Fermo restando le caratteristiche definite dall'art. 10 del Regolamento di attuazione della L.R.23/2005, la Comunità di Accoglienza per Minori è una struttura residenziale che accoglie bambini, ragazzi ed adolescenti con una situazione familiare pregiudizievole per la loro crescita, adolescenti con provvedimenti giudiziari, minori stranieri non accompagnati. Si caratterizza per la dimensione familiare delle relazioni educative e dell'ambiente, per la ricettività contenuta, per la predisposizione, per ciascun ospite, di un progetto personalizzato con l'obiettivo del rientro nel proprio nucleo familiare o nella realizzazione di un progetto di affidamento o, ancora, nel raggiungimento di un adeguato livello di autonomia.

Ricettività

E' rivolta a minori in età evolutiva per i quali non è possibile l'affido, di età compresa tra 0 - 18 anni.

La permanenza in Comunità oltre il compimento dei 18 anni è da considerarsi eccezionale ed è legata al raggiungimento di specifici obiettivi e può prolungarsi sino al compimento del 21° anno solo sulla base di una motivata relazione tecnica condivisa tra il Tribunale dei minori e il Comune di residenza che attesti la necessità di prolungare la permanenza dentro la struttura.

La Comunità può ospitare fino ad un massimo di 10 utenti più 2 di Pronta Accoglienza (purché la struttura disponga di una stanza dedicata con massimo due posti letto e un ulteriore bagno) oppure per ospitare fratelli o sorelle che non si intende separare.

La Pronta Accoglienza deve essere attivata solo dopo aver verificato la mancata disponibilità nelle Comunità di Pronta Accoglienza, inoltre, deve essere concordata con il Coordinatore della struttura perché non deve essere turbato l'equilibrio della Comunità stessa.

Eccezionalmente possono essere inseriti, nel limite di due ospiti, minori portatori di handicap. Il P.E.I (progetto educativo individuale) dovrà essere elaborato con le figure specialistiche messe a disposizione dalla A.S.L. la quale dovrà provvedere agli interventi professionali in base alle norme di riferimento del Sistema Sanitario Regionale. Resta fermo che le patologie, per gravità e prevalenza dell'intervento sanitario, non devono essere riconducibili a servizi gestibili da strutture integrate all'uso disciplinate da specifici provvedimenti e pertanto non compatibili con l'organizzazione prevalente qui definita.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Requisiti strutturali

La dimensione, l'organizzazione degli ambienti e degli spazi devono avere un carattere di tipo familiare e riproporre le caratteristiche delle case di civile abitazione, nonché garantire agli ospiti spazi e momenti di vita individuale e di attività comuni, nel rispetto della normativa igienico sanitaria dei luoghi destinati a civile abitazione come previsto dal D.M. Sanità 5 Luglio 1975 e s.m.i e dei regolamenti edilizi Comunali.

Le camere da letto devono essere arredate in modo confortevole e familiare, avere un'ampiezza diversificata in rapporto alla capacità ricettiva con una superficie minima di: 9 mq., 14 mq., 18 mq., per uno, due, tre minori e con un numero massimo di tre posti letto per camera. Non sono ammessi letti a castello.

I servizi igienici devono essere rispondenti agli standard di una civile abitazione e devono disporre di doccia o vasca, wc, bidet, lavabo ed essere nella misura minima di 1 ogni 4 ospiti.

I locali soggiorno e pranzo devono permettere lo svolgimento di attività collettive ed individuali con superfici idonee rispetto al numero dei minori ospitati e comunque non inferiori a quelle stabilite dal D.M. Sanità 5 Luglio 1975 e dai regolamenti Edilizi Comunali.

La Comunità deve disporre di locali adibiti a cucina, provvisti di dispensa anche attenuata con opportuni arredi, per la preparazione dei pasti. Non è consentito il ricorso a soggetti esterni se non in casi eccezionali e limitati ad alcuni giorni all'anno, essendo il momento della preparazione del pasto parte integrante dell'azione educativa.

La struttura deve essere conforme alle norme sull'abolizione delle barriere architettoniche o poter procedere ai necessari adeguamenti. Qualora le abitazioni siano articolate su più livelli e non ospitano persone con disabilità è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo.

Non è derogabile il requisito della visitabilità ai sensi dell'art. 2 comma h del DM n 236/89 e ss.mm.ii. ovvero la possibilità di accedere agli spazi di relazione (soggiorno, pranzo, incontro) e ad almeno un servizio igienico opportunamente attrezzato in prossimità della camera che ospita il minore o i minori con ridotta o impedita capacità motoria.

In caso di presenza di due moduli di attività autorizzati, possono essere condivisi la cucina, gli uffici amministrativi e del personale; in ogni caso non è consentita la consumazione dei pasti in un'unica sala mensa.



Requisiti organizzativi

La Comunità assicura accoglienza e cura dei minori, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione della vita alla stregua di quanto avviene nel normale clima familiare, coinvolgimento dei minori in tutte le attività di espletamento della vita quotidiana come momento a forte valenza educativa, stesura di progetti educativi individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e animazione.

Al compimento dei 18 anni di età il ragazzo può usufruire di un programma di inclusione sociale di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, predisposto dal Servizio sociale territoriale coinvolto in collaborazione l'equipe della Comunità.

Il Programma personalizzato per l'inclusione deve essere trasmesso all'Assessorato regionale alla Sanità - Direzione Generale Politiche Sociali, almeno sei mesi prima del compimento dei diciotto anni del ragazzo.

Personale

La Comunità è caratterizzata dalla presenza di figure professionali, adeguatamente formate, che offrono agli ospiti un rapporto fortemente qualificato, personalizzato e rassicurante in un ambiente che propone loro ritmi di vita, modalità di condivisione delle attività e attenzione alla relazione, assimilabili a quelli familiari.

Il Coordinatore del servizio, che cura la gestione e l'organizzazione della Comunità, deve essere presente per un minimo di 12 ore settimanali.

L'equipe può configurarsi come multidisciplinare e avere al suo interno le seguenti figure professionali: Educatori professionali in misura non inferiore a due terzi dell'equipe, escluso il Coordinatore; a seconda delle effettive necessità degli utenti e/o in relazione agli specifici programmi da attuare, possono operare, nella misura di un terzo dell'equipe, lo Psicologo, il Pedagogista, l'Assistente sociale, l'Animatore e anche l'Operatore Sociosanitario nel caso in cui si accolgano minori con disabilità e/o disturbi relazionali riferibili alle competenze sociosanitarie.

Nei momenti di presenza degli ospiti nella struttura deve essere assicurata una presenza minima di un operatore ogni 5 ospiti presenti e comunque in numero sufficiente a garantire regolari turnazioni nel rispetto dei CCNL e della normativa vigente. Durante le ore notturne deve essere assicurata la presenza di un operatore ogni 10 ospiti e, oltre tale numero, deve essere assicurata la reperibilità di un altro operatore che garantisca un intervento in caso di emergenza.

Se durante la giornata i minori non sono presenti in struttura, in quanto impegnati in attività scolastiche o di avviamento alla professione e al lavoro, deve essere garantita unicamente la



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

reperibilità di un operatore. Il personale ausiliario garantisce la presenza nelle ore diurne dei giorni feriali. Le eventuali prestazioni sanitarie sono erogate dal Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto del modello organizzativo vigente, in rapporto alle caratteristiche degli utenti. Ove possibile, saranno istituiti percorsi preferenziali d'accesso riservati ai minori ospiti delle strutture.

II. Comunità di Sostegno a Gestanti e/o Madri con Bambino

Definizione

Fermo restando le caratteristiche definite dall'art. 7 del Regolamento di attuazione della L.R. 23/2005, è una struttura residenziale di tutela sociale e sostegno alla genitorialità che accoglie gestanti, anche minorenni, e nuclei monogenitoriali con figli minori, che si trovano in situazione di difficoltà nello svolgimento delle funzioni genitoriali, eventualmente sancita da un provvedimento del Tribunale per i minori, e in situazioni di fragilità o di disagio.

Tale Comunità ha la finalità primaria di assicurare la tutela dei bambini che stanno per nascere o dei minori, investendo, a tale scopo, sul sostegno e sullo sviluppo delle capacità genitoriali.

Essa offre a gestanti e madri una situazione protetta dove potere realizzare, anche con il sostegno degli operatori della Comunità e dei servizi, una rilettura della propria situazione personale e familiare, una integrazione o reintegrazione della propria dimensione sociale e genitoriale e concretizzare un progetto di vita autonomo e adeguatamente tutelante per i figli.

La Comunità può altresì assicurare risposte di emergenza continuando ad ospitare temporaneamente sia i bambini lasciati dalle madri che hanno interrotto il progetto di accoglienza in Comunità, sia le madri i cui figli sono posti in affidamento familiare o in altre collocazioni. Questa accoglienza di emergenza non può superare, di norma, i 2 mesi.

Ricettività

La Comunità di sostegno può ospitare fino ad un massimo di 6 donne gestanti e/o madri con minori, con un limite di 12 persone accolte contemporaneamente. In via eccezionale, per casi di pronta accoglienza e in presenza di nuclei con più fratelli, il limite è innalzato a 15 persone. Il tempo di permanenza è stabilito nei piani individuali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Requisiti strutturali

La Comunità deve possedere i requisiti previsti per le civili abitazioni, secondo i seguenti parametri:

- Locali per il pranzo e il soggiorno che permettano lo svolgimento di attività collettive ed individuali con una superficie minima per ciascun ospite di mq 4.
- Locali adibiti a cucina e dispensa, regolarmente autorizzati dagli organi competenti.
- Deve essere presente una camera per ogni madre con figlio o gestante e deve essere garantita una adeguata personalizzazione degli spazi.
- La struttura è costituita da stanze singole con uno spazio notte individuale di mq. 9 o doppie con uno spazio non inferiore a mq. 14 per due posti letto e di mq. 18 per tre posti letto. Ogni donna deve poter dormire con il suo bambino, ove presente.
- La struttura deve essere dotata di almeno un locale per servizi igienici ogni tre ospiti adulte.

Per tutte le altre caratteristiche si richiama la normativa riportata nel capitolo dedicato ai requisiti di carattere generale.

Nella comunità può essere presente una zona nido, ossia, uno spazio attrezzato per l'accudimento del bambino.

E' consentito l'utilizzo di cucina comune a 2 moduli, autorizzati come da art. 28 D.P.G.R. n. 4/2008. Devono essere previsti un ufficio per la conservazione della documentazione e le attività amministrative e un servizio igienico dedicato al personale. Anche questi locali possono risultare condivisi e in comune ad un massimo di 2 moduli.

Per gli altri requisiti si rimanda a quanto disposto per Comunità di Accoglienza per Minori.

Requisiti organizzativi

Il piano personalizzato viene concordato nelle sue linee generali prima dell'ingresso, con i servizi sociali del Comune di provenienza dell'utente, e viene messo a punto dalla Comunità entro i primi 60 giorni dall'ingresso. Il progetto di vita viene redatto anche in relazione agli esiti dell'osservazione delle competenze genitoriali e dei bisogni del minore, delle sue potenzialità e degli effetti indotti dalla nuova situazione.

Il piano personalizzato deve essere predisposto in collaborazione con la donna ospitata.

Il piano personalizzato definisce la durata dell'accoglienza (di norma non superiore ai 12 mesi), le modalità con cui il gruppo di lavoro della Comunità, in raccordo con i servizi territoriali, le



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

associazioni interessate ed eventuali figure di supporto, sostiene le donne accolte nelle loro esigenze psicologiche e materiali e nel percorso di autonomia (ricerca di soluzioni abitative autonome, di lavoro e di opportunità di qualificazione professionale; capacità di utilizzare i servizi del territorio, di usare adeguatamente il proprio tempo e il denaro, di conciliare gli impegni personali con quelli genitoriali).

Il piano personalizzato dovrà specificare le azioni di supporto alla funzione genitoriale o di diretto sostegno al bambino che verranno svolte sia dagli operatori della Comunità, sia dai servizi, finalizzate a:

- assicurare il soddisfacimento delle necessità di ascolto, cura e gestione dei bambini;
- sviluppare la capacità di aiutare il bambino o il ragazzo a comprendere, in relazione all'età e capacità di discernimento, il senso dell'esperienza che sta vivendo, con particolare riferimento alla propria situazione familiare, alle funzioni assolve dagli adulti che si prendono cura del nucleo, alla prospettiva che il progetto di accoglienza persegue per lui e la madre;
- realizzare il superamento di eventuali situazioni di disagio sociale e psicologico.

I bambini accolti hanno il diritto e la precedenza assoluta nelle iscrizioni presso i servizi comunali per la prima infanzia. Qualora il Comune non abbia disponibilità di posti devono essere stipulati precisi accordi tra la Comunità e il Comune affinché possano essere garantiti i servizi innovativi e sperimentali così come previsto dalla Delibera n.31/6 del 20 luglio 2011.

Personale

La Comunità è caratterizzata dalla presenza di figure professionali, adeguatamente formate, che operano in relazione alle necessità degli ospiti e/o in base agli specifici programmi educativi da attuare.

Il Coordinatore del servizio, che cura la gestione e l'organizzazione della Comunità, deve essere presente per un minimo di 12 ore settimanali.

L'equipe può configurarsi come multidisciplinare e avere al suo interno le seguenti figure professionali: Educatori professionali in misura non inferiore a due terzi dell'equipe, escluso il Coordinatore; a seconda delle effettive necessità degli utenti e/o in relazione agli specifici programmi da attuare, possono operare, nella misura di un terzo dell'equipe, lo Psicologo, il Pedagogista, l'Assistente sociale e l'Animatore.

Deve essere garantito, in orario diurno e nei momenti di presenza degli ospiti, un Educatore ogni 6 ospiti per almeno 18 ore settimanali e comunque in numero sufficiente a garantire regolari turnazioni nel rispetto dei CCNL e della normativa vigente.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Durante le ore notturne deve essere assicurata la presenza di un operatore ogni 12 ospiti; oltre tale numero deve essere assicurata la reperibilità di un altro operatore che in caso di emergenza si attiverà per avviare le procedure di pronto intervento.

III. Comunità Alloggio per Anziani

Definizione

Fermo restando le caratteristiche definite dall'art. 11 del Regolamento di attuazione della L.R.23/2005, le Comunità alloggio per anziani sono strutture residenziali a prevalente accoglienza alberghiera destinate ad ospitare persone con età superiore ai 65 anni, autosufficienti, che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà.

L'assistenza medica di base per gli ospiti della Comunità Alloggio viene garantita dal Medico di Medicina generale che ha in carico l'utente. L'assistenza medica specialistica viene garantita ed erogata dal Servizio Sanitario Regionale in base alle norme di riferimento.

Ricettività

Persone con età superiore ai 65 anni totalmente autosufficienti.

La capacità ricettiva non può essere superiore a 16 persone; solo in casi eccezionali, documentabili e per un periodo non superiore ai trenta giorni, la ricettività della Comunità può essere superata per un numero massimo di due ospiti.

Le Comunità già esistenti e in possesso di autorizzazione definitiva possono eccezionalmente continuare la loro attività, fermo restando che il rapporto operatori /utente deve essere quello previsto e indicato per ciascun modulo.

Ai sensi dell'art.11, comma 7 del Regolamento di attuazione della L.R.23/2005, al fine di favorire la permanenza nella stessa struttura di anziani ai quali è sopraggiunta successivamente all'inserimento una condizione di non autosufficienza, le Comunità Alloggio possono prevedere uno specifico nucleo con le dotazioni strutturali, di personale e i limiti di capacità ricettiva previsti per le comunità integrate disciplinate dagli appositi provvedimenti, in zona separata ma collegata funzionalmente al resto della struttura.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

L'ammissione nella Comunità di soggetti parzialmente autosufficienti è subordinata al parere positivo espresso dall'UVT; pertanto i soggetti su menzionati presentano ulteriore domanda al PUA operante nel distretto di residenza dell'utente.

In assenza di tali nuclei non è consentita la permanenza in comunità alloggio di anziani in condizioni di non autosufficienza.

Requisiti strutturali

La struttura deve possedere i requisiti minimi generali.

Nelle Comunità alloggio devono essere garantiti spazi adeguati per i momenti di vita individuale e di attività comuni degli ospiti. La distribuzione interna degli spazi deve permettere facilità di movimento e di circolazione. Non devono essere presenti barriere architettoniche per l'accesso e la mobilità interna.

Ogni Comunità è dotata di una cucina, anche quando è prevista la scelta di usufruire di pasti trasportati dall'esterno. E' necessario prevedere livelli di flessibilità spaziale e organizzativa in modo da promuovere, dove è fattibile, la più ampia partecipazione possibile da parte degli ospiti alla preparazione del menù e dei cibi ed al servizio a tavola.

La zona letto deve essere strutturata in camere di dimensioni diversificate in rapporto alla capacità ricettiva con un minimo di mq. 11 per una persona accolta, non inferiore a mq. 16 per due persone accolte e non inferiore a mq. 24 per tre persone accolte.

I servizi igienici devono essere presenti nella misura minima di uno ogni quattro ospiti e devono disporre di doccia o vasca, wc, bidet e lavabo. Inoltre, deve essere previsto un servizio igienico destinato al personale.

Per le strutture a più piani deve essere garantito un servizio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad uso collettivo, opportunamente attrezzato e deve essere previsto l'ascensore per favorire gli spostamenti interni.

In ogni struttura, come servizi generali, dovranno essere predisposti locali per il pranzo e soggiorno, che permettano lo svolgimento delle attività individuali e collettive, con una superficie minima di mq 5 per ogni ospite, inoltre devono essere organizzati e articolati altri spazi dedicati ai servizi generali in modo tale da garantire lo svolgimento di funzioni di cucina, lavanderia e deposito magazzino.

Per tutte le altre caratteristiche si richiama la normativa riportata nel capitolo dedicato ai requisiti di carattere generale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

La struttura deve organizzare la loro attività in unità autonome (moduli) non superiori a due. Tali unità possono condividere i servizi generali.

Requisiti organizzativi

La Comunità alloggio per anziani garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

- assistenza notturna e diurna;
- alloggio, vitto e servizi generali (lavanderia, stireria, pulizie generali anche in forma indiretta);
- servizi specifici a carattere socio-assistenziale consistenti in un aiuto integrato di tipo domestico, sociale ed igienico-sanitario, personale ed ambientale;
- promozione e sostegno nell'utilizzo di tutti i servizi del territorio;
- promozione degli interventi per il potenziamento di abilità individuali che favoriscano l'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- promozione delle azioni finalizzate al mantenimento delle abilità residuali psico-fisiche, cognitive, relazionali e dell'autonomia personale;
- promozione delle azioni culturali, formative e/o ricreative, di gruppo ed individuali, tendenti a favorire forme di integrazione sociale.

Personale

Nelle Comunità alloggio sono previste le seguenti figure professionali:

- Un Coordinatore di struttura presente almeno 6 ore settimanali.
- Operatori Socio-Sanitari (OSS) in numero adeguato in base alle necessità degli ospiti anziani e in base alle indicazioni dell'Azienda Sanitaria e, comunque, non inferiore ad un Operatore socio-sanitario per 8 ospiti. Qualora il numero degli ospiti sia inferiore a 16 ma superiore a 8 ospiti le ore di assistenza dell'OSS possono essere definite proporzionalmente al numero degli ospiti.
- Personale ausiliario addetto ai servizi igienici generali (pulizie, cucina, lavanderia, stireria, guardaroba, portineria, manutenzione impianti, ecc.), nel numero di 2 unità.
- Educatori professionali con presenza programmata per le attività più significative della vita comunitaria per almeno 30 ore settimanali.
- Deve essere assicurata, durante le ore notturne, la presenza di un operatore che in caso di emergenze si attiverà per avviare le procedure di pronto intervento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IV. Residenze Comunitarie Diffuse

Definizione

Fermo restando le caratteristiche definite dall'art. 8 del Regolamento di attuazione della L.R.23/2005, le residenze comunitarie diffuse sono residenze collettive costituite da alloggi di piccole dimensioni e varia tipologia, dotati di tutti gli ausili per garantire una vita autonoma agli anziani autosufficienti.

Ricettività

La residenza deve disporre da 4 a 6 alloggi per un massimo di 12 persone anziane, sole o in coppia.

Requisiti strutturali

La struttura deve possedere i requisiti minimi generali prescritti dalla normativa in materia di civile abitazione, secondo i seguenti parametri:

- Alloggi per una persona: sono costituiti da una camera da letto, da uno spazio soggiorno-pranzo, da una zona cucinino e da un locale per i servizi igienici.
- Alloggi per coppia: sono costituiti da una camera da letto, da uno spazio soggiorno-pranzo, da una zona cucinino e da un locale servizi igienici.

I servizi collettivi sono progettati e organizzati per persone che vivono abitualmente nel proprio alloggio.

La struttura deve essere dotata di piccole sale per conversazione e lettura ed una sala riunioni dove le persone accolte possono incontrarsi e dove sia possibile ricevere persone non residenti. Inoltre deve essere dotata di una sala da pranzo costituita da uno o più spazi con una superficie minima pro-capite non inferiore ai 5 mq.

La struttura deve comprendere un servizio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad uso collettivo, per ogni piano, opportunamente attrezzato, ed un servizio igienico riservato al personale.

Non devono essere presenti barriere architettoniche per l'accesso e la mobilità interna alla struttura, e la stessa deve essere dotata di ascensore. Per tutte le altre caratteristiche si richiama la normativa riportata nel capitolo dedicato ai requisiti di carattere generale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Personale

Un Coordinatore del servizio presente almeno 6 ore settimanali.

Personale addetto all'assistenza con funzioni di portineria sociale e personale addetto ai servizi generali.

Le prestazioni sanitarie sono garantite in base alle norme dal Servizio Sanitario Regionale.

V. Comunità Residenziali per Persone con Disabilità e per il “Dopo Di Noi”

Definizione

Fermo restando le caratteristiche definite dall'art. 9 del Regolamento di attuazione della L.R.23/2005, la Comunità residenziale per disabili è una struttura residenziale a valenza sociale destinata a soggetti maggiorenni, privi di validi riferimenti familiari, in situazione di handicap fisico, intellettivo o sensoriale che mantengano un'autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.

Tale struttura è rivolta anche a fornire risposte ai casi dell'area del “Dopo di Noi” che richiedono soluzioni di intervento di tipo residenziale. In questo caso deve essere assicurato il raccordo con i servizi territoriali per l'inserimento socio lavorativo e per il tutoraggio di percorsi di autonomia e indipendenza economica.

Ricettività

La struttura può ospitare fino ad un massimo di 8 ospiti più eventuali 2 posti per le emergenze.

Ciascun modulo abitativo deve ospitare persone che presentino caratteristiche di omogeneità per macrotipologia di handicap e per classe di età.

L'ammissione nelle Comunità di soggetti è subordinata al parere positivo espresso dall'UVT che dovrà valutare la compatibilità della disabilità con i requisiti stabiliti per la presente struttura; i soggetti su menzionati, pertanto, presentano ulteriore domanda al PUA operante nel distretto di residenza dell'utente.



Requisiti strutturali

La struttura deve essere organizzata come una civile abitazione, adeguatamente arredata e dimensionata in relazione ai bisogni degli ospiti accolti.

Devono essere previsti ambienti/locali comuni (zona pranzo, soggiorno, lavanderia, guardaroba) e spazi personali (camere da letto singole o doppie).

Ogni unità appartamento deve contenere:

- camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 16 per due posti letto; per le camere da letto doppie è prevista la disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando la disposizione “a castello”;
- un locale per i servizi igienici, assistiti per la non autosufficienza, ogni due camere da letto;
- uno spazio dedicato a consultazioni e visite mediche periodiche;
- una stanza dedicata al personale con servizio igienico dedicato.

In ogni caso le camere dovranno essere organizzate ed avere dimensioni tali da favorire la mobilità, la manovra e la rotazione di carrozzine ed altri ausili per la deambulazione.

La Comunità deve comprendere nelle zone comuni una sala pranzo, una cucina attrezzata, uno spazio destinato alle attività giornaliere ed al tempo libero; la struttura deve inoltre comprendere un servizio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad uso collettivo, opportunamente attrezzato.

Non devono essere presenti barriere architettoniche per l'accesso e la mobilità interna alla struttura.

Per tutte le altre caratteristiche si richiama la normativa riportata nel capitolo dedicato ai requisiti di carattere generale.

Requisiti Organizzativi

La struttura ha caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello comunitario, a carattere professionale. Deve prevedere prestazioni e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione dei pasti, attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale, laboratori abilitativi, formativi, ricreativi, espressivi e prestazioni sanitarie assimilabili alle forme di assistenza domiciliare.

Entro cinque giorni dalla presa in carico da parte della struttura deve essere predisposto un piano personalizzato per ciascun utente in base alle indicazioni del punto 4 dei “Requisiti Organizzativi”



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

della Parte generale del presente provvedimento. Il piano personalizzato deve essere aggiornato almeno ogni 6 mesi. Il Piano deve essere archiviato agli atti della struttura.

Personale

Sono previste le seguenti figure professionali:

- un Coordinatore del servizio impiegato per almeno 16 ore settimanali.
- un Educatore professionale con presenza programmata per fasce orarie per almeno 12 ore settimanali.
- Personale addetto all'assistenza di base, necessariamente OSS, con funzioni di supporto alle persone accolte, aiuto nella risoluzione dei problemi, informazione, orientamento e accompagnamento ai servizi pubblici, in rapporto di uno ogni 8 ospiti, che garantisca la presenza nelle ore diurne per un minimo di 6 ore giornaliere.
- Personale addetto ai servizi generali (pulizie, ecc..) minimo 2 unità per almeno 18 ore settimanali ciascuno;
- Deve essere assicurata, durante le ore notturne, la presenza di un operatore che in caso di emergenze si attiverà per avviare le procedure di pronto intervento.

Le prestazioni sanitarie sono garantite in base alle norme del Servizio Sanitario Regionale.

VI. Comunità per l'accoglienza di adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale

Definizione

Fermo restando le caratteristiche definite dall'art.12 del Regolamento di attuazione della L.R.23/2005, la Comunità per l'accoglienza di adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale è una struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità completa o diurna a persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Finalità

Attività educative e sociali finalizzate allo sviluppo dell'autonomia individuale e all'inserimento sociale e lavorativo di adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, nell'ambito di un progetto educativo personalizzato.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Utenza

Adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, detenuti soggetti a misure alternative al carcere, in regime di semilibertà o ammessi al lavoro esterno.

Capacità ricettiva

La Comunità deve ospitare persone omogenee per fasce d'età secondo le tipologie di seguito indicate:

- **Comunità per giovani adulti:** non superiore a 6 persone per fasce di età dai 18 ai 25 anni.
- **Comunità per adulti:** non superiore a 16 persone per persone al di sopra dei 25 anni.
- **Comunità per donne anche con figli minori al di sotto dei tre anni:** non superiore a 5 donne.

Requisiti Strutturali

La struttura deve possedere i seguenti requisiti minimi generali.

- Locali per il pranzo e il soggiorno che permettano lo svolgimento di attività collettive e di attività individuali con una superficie minima per ciascun ospite di mq. 4.
- Locali adibiti a cucina e dispensa regolarmente autorizzati dagli organi competenti. Per la preparazione dei pasti non è consentito il ricorso a soggetti esterni alla struttura stessa se non in casi eccezionali limitati ad alcuni giorni dell'anno.
- Zona letto strutturata in camere di dimensioni diversificate in rapporto alla capacità ricettiva con un minimo di mq. 11 per una persona accolta, di mq. 16 per due persone accolte, di mq. 24 per tre persone accolte.
- La capacità ricettiva di ciascuna camera non può in ogni caso superare i tre posti letto.

I servizi igienici devono essere presenti nella misura minima di uno ogni quattro utenti e devono disporre di doccia o vasca, wc, bidet e lavabo; almeno uno deve consentire il passaggio di carrozzelle per disabili. Inoltre deve essere presente un servizio igienico nelle vicinanze degli spazi comuni.

Non devono essere presenti barriere architettoniche per l'accesso e la mobilità interna alla struttura.

Per le strutture esistenti già autorizzate è ammessa una deroga pari al 20% delle dimensioni delle superfici sopra definite.

Per tutte le altre caratteristiche si richiama il capitolo dedicato ai requisiti di carattere generale.



Requisiti organizzativi

La Comunità offre accoglienza ed ospitalità e garantisce attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale quali ad esempio:

- facilitazione all'inserimento ed al reinserimento socio lavorativo;
- facilitazione alla ricerca abitativa;
- corsi di formazione professionale.

Personale

La Comunità può essere autogestita dagli ospiti per quel che riguarda la pulizia e il sostentamento quotidiano, sotto la supervisione di un coordinatore responsabile del servizio presente almeno 18 ore a settimana.

Il Coordinatore ha il compito di individuare le principali problematiche da affrontare e gli interventi e le azioni da porre in essere. Inoltre, il Coordinatore e gli Educatori professionali, d'intesa con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale della Sardegna e con il Servizio Sociale comunale predispongono il piano educativo personalizzato.

Devono essere presenti le seguenti figure professionali:

- Educatori professionali che partecipano alla vita comunitaria nel rapporto di uno ogni 6 utenti nelle Comunità per giovani adulti e nel rapporto di uno ogni 8 utenti nelle Comunità per adulti;
- deve essere garantita, altresì, la presenza programmata del Servizio Sociale e di uno psicologo;
- nelle Comunità per donne i requisiti del personale sono quelli previsti per le Comunità di sostegno a Gestanti e/o Madri con Bambino.

Durante le ore notturne deve essere assicurata la presenza di un operatore all'interno della Comunità; oltre i 10 ospiti deve essere assicurata la reperibilità di un altro operatore che garantisca un intervento in caso di emergenza.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C. Strutture a Ciclo Diurno



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

I. Centri Socio-Educativi Diurni

Definizione

Fermo restando le caratteristiche definite dall'art. 18 del Regolamento di attuazione della L.R.23/2005, I Centri socio-educativi diurni sono strutture o moduli strutturali destinate a specifici gruppi di persone (minori, anziani, persone con disabilità o persone con disturbi mentali dagli esiti stabilizzati). In particolare, si occupano della prevenzione, del recupero della vita di relazione e sviluppo di competenze personali e sociali attraverso la realizzazione di un programma di attività e servizi socio educativi, culturali, ricreativi e sportivi.

Le attività del Centro si realizzano attraverso interventi programmati, raccordati con i programmi e le attività di strutture educative, sociali, culturali esistenti nel territorio.

I Centri socio-educativi diurni dedicati ai minori supportano le famiglie con i loro figli, nel lavoro scolastico, nell'inserimento nel gruppo di pari, anche al fine di evitare l'inserimento in strutture residenziali. In questa tipologia accedono al servizio i minori per i quali si ritiene che un sostegno ad alta intensità educativa per alcune ore al giorno possono essere di aiuto, prevenendo l'allontanamento dalla famiglia o agevolando il rientro.

I moduli strutturali socio-educativi possono essere attivati anche presso Comunità di accoglienza per minori e per anziani.

Ricettività

Gruppi compatibili di persone: anziani, persone con disabilità, persone con disturbi mentali dagli esiti stabilizzati.

Centri socio educativi dedicati ai minori: minori segnalati dai Servizi sociali del Comune o da altro ente istituzionale competente.

Nei Centri socio-educativi diurni la presenza contemporanea prevista non deve superare i 20 utenti.

I Centri socio-educativi dedicati ai minori accolgono sino ad un massimo di 16 presenti contemporaneamente nella struttura, fatta eccezione per la presenza di più fratelli; in ogni caso non possono accogliere oltre 20 utenti.



Requisiti strutturali

I Centri socio-educativi diurni devono possedere i seguenti requisiti minimi generali:

- locali ad uso collettivo per le attività di socializzazione che assicurino una superficie minima di mq. 5 per ogni ospite;
- laboratori di dimensioni adeguate alla capacità ricettiva massima della struttura;
- servizi igienici attrezzati nella misura di almeno 1 ogni 10 ospiti, di cui uno attrezzato con tutti gli ausili per i non autosufficienti.

I Centri socio-educativi diurni per minori devono possedere i seguenti requisiti minimi :

- spazio minimo di 6 mq per utente per le attività di studio e quelle ricreative all'interno.
- servizi igienici in rapporto di 1 a 8, di cui almeno uno attrezzato per disabilità.

Questi rapporti valgono per le attività di vita quotidiana di aggregazione e non per i momenti di incontro legati ad eventi e iniziative particolari.

- spazi all'aperto quali giardino, cortile o terrazzo;
- un ufficio per la conservazione della documentazione e le attività amministrative;
- un servizio igienico riservato agli operatori.

Possono essere previsti in entrambe le categorie di Centro, spazi per la preparazione e distribuzione dei pasti e bevande caldi, previa autorizzazione della ASL di riferimento, così come locali lavanderia e spazi per cure mediche a bassa intensità.

Requisiti organizzativi

La struttura si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per l'offerta di una pluralità di attività ed interventi che prevedano lo svolgimento di funzioni quali l'ascolto, il sostegno, la crescita, l'accompagnamento, l'orientamento.

Le attività svolte sono polifunzionali e organizzate secondo il modulo del "laboratorio" inteso come momento di tempo libero programmato in cui il momento del "fare" si congiunge con il soddisfacimento di un bisogno di socializzazione. Questa organizzazione che favorisce un processo di integrazione sociale, si presenta come insieme di momenti differenziati sia per contenuti sia per obiettivi.

Sono da prevedersi momenti di libera e spontanea aggregazione e momenti programmati di diverse attività, quali ad esempio: atelier di tessitura, di falegnameria, di fotografia, di pittura, di musica e teatro, escludendo la finalità meramente commerciale di tali attività. Il Centro deve, altresì, garantire attività di pratica sportiva, al servizio della collettività, attuando stretti legami con



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

l'Ente locale, le scuole, il quartiere. Il Centro deve, inoltre, prevedere attività organizzative di documentazione e informazione.

A titolo esemplificativo le attività del Centro possono essere:

- Attività sportive;
- Attività di socializzazione ed animazione
- Attività ricreative;
- Attività culturali;
- Attività di supporto alla scuola;
- Momenti di informazione;
- Laboratori ludico - espressivi e artistici;
- Somministrazione pasti.

Gli orari del Centro devono essere compatibili con le esigenze di studio e formative degli ospiti.

Personale

E' prevista la presenza delle seguenti figure professionali:

- Un Coordinatore del servizio per almeno 12 ore a settimana.
- Una figura professionale funzionale alla realizzazione delle attività ogni 10 utenti (Educatore professionale, OSS, Animatore o altra figura utile in relazione agli interventi programmati).
- In misura adeguata alle caratteristiche e alle esigenze dell'utenza è possibile prevedere la figura dello Psicologo; in tal caso il monte ore è stabilito in proporzione al numero degli ospiti e alle attività programmate.
- Personale addetto ai servizi generali.

II. Centri di Aggregazione Sociale

Definizione

Fermo restando le caratteristiche definite dall'art. 17 del Regolamento di attuazione della L.R.23/2005, il Centro di Aggregazione Sociale persegue una finalità di prevenzione del disagio e promozione del benessere, attraverso interventi educativi nell'ambito dell'aggregazione, della socializzazione, della promozione culturale e sportiva, informazione su tematiche rilevanti per la Comunità e il territorio, destinate a diversi gruppi di interesse.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Ricettività

L'utenza è indifferenziata anche se è incoraggiata la partecipazione di persone in difficoltà comunicative e relazionali. Nei Centri di aggregazione giovanile l'utenza è costituita da ragazzi e giovani adulti. Il numero degli utenti è in funzione della struttura.

Requisiti strutturali

Per i Centri di aggregazione sociale: locali strutturati in modo da garantire la massima flessibilità d'uso, con una capacità ricettiva definita assicurando una superficie minima di mq. 5 per ogni utente e servizi igienici in rapporto di 1 ogni 20 utenti di cui uno almeno dotato degli ausili per le persone disabili. I requisiti strutturali minimi devono prevedere:

- due locali polifunzionali;
- una sala riunioni;
- un ufficio per il personale.

Possono essere previsti spazi per la preparazione dei pasti e la mensa.

Per i Centri di aggregazione giovanile: spazio minimo di 5 mq per utente, servizi igienici in rapporto di 1 a 20 di cui almeno uno attrezzato per la disabilità. Questi rapporti valgono per le attività di quotidiana aggregazione e non per i momenti di incontro legati ad eventi e iniziative particolari. Sono previsti spazi all'aperto quali giardino, cortile o terrazzo ed un ufficio per la conservazione della documentazione e delle attività amministrative, e un servizio igienico riservato agli operatori. Possono essere previsti spazi per la preparazione e distribuzione di pasti e bevande calde previa autorizzazione dell'ASL di riferimento.

Requisiti organizzativi

Il Centro deve prevedere attività organizzative di documentazione e informazione; per favorire un uso creativo del tempo, la crescita culturale, la socializzazione, l'accettazione delle diversità etniche, culturali e religiose, la promozione del senso civico attraverso la cultura e la legalità e l'attuazione dei principi di solidarietà e del volontariato, sono previste conferenze, dibattiti, proiezioni, ecc.

Il Centro di aggregazione deve garantire attività al servizio della collettività, attuando stretti legami con l'Ente locale, le scuole, il quartiere. A titolo esemplificativo le attività del Centro possono essere:

- attività sportive;
- sostegno e supporto alle famiglie;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- attività ricreative;
- attività culturali;
- attività di supporto alla scuola;
- momenti di informazione;
- laboratori ludico- espressivi e artistici.
- somministrazione pasti;
- lavanderia e stireria.

Personale

- Un Coordinatore del Servizio presente per almeno 12 ore alla settimana
- Una figura professionale funzionale alla realizzazione delle attività ogni 20 utenti (Educatore professionale, Animatore o altra figura utile in relazione agli interventi programmati).
- In misura adeguata alle caratteristiche e alle esigenze dell'utenza è possibile prevedere la figura dello Psicologo; in tal caso il monte ore è stabilito in proporzione al numero degli ospiti e alle attività programmate.
- Personale ausiliario addetto ai servizi generali.

III. Centri Famiglia

Definizione

Fermo restando le caratteristiche definite dall'art. 19 del Regolamento di attuazione della L.R.23/2005, i Centri per la Famiglia sono strutture che erogano servizi a ciclo diurno promossi da Comuni associati. Sono luoghi di ascolto e di sostegno alla famiglia e alla genitorialità nel riconoscimento e nell'assunzione delle proprie responsabilità educative e di cura, potenziando le capacità genitoriali nella gestione e risoluzione delle problematiche familiari. I Comuni possono stipulare specifici accordi con le Aziende Sanitarie Locali al fine di integrare le loro attività con quelle svolte dai consultori familiari di cui alla L.R. n. 8 del 1979 e di altri servizi ed interventi di competenza.

Requisiti strutturali



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

I locali devono essere completamente accessibili ed avere spazi dedicati al ricevimento e spazi dedicati ai colloqui che garantiscano la privacy degli utenti. Devono essere presenti servizi igienici separati per il pubblico e il personale. Valgono inoltre i requisiti generali definiti in introduzione al provvedimento.

Requisiti organizzativi

Sono prestazioni del servizio di sostegno alla famiglia e alla genitorialità:

- il sostegno alla neogenitorialità ed alla genitorialità;
- la promozione di azioni di orientamento e d'informazione per genitori con figli minori, coppie, minori e adolescenti;
- le consulenze specialistiche (socio-psico-pedagogiche) a genitori, coppie, minori e adolescenti;
- il sostegno alla fruizione di servizi di mediazione familiare a favore di coppie di genitori in fase di separazione o divorzio, per superare conflitti e recuperare un rapporto positivo nell'interesse dei figli;
- il potenziamento e la valorizzazione dei servizi offerti dai Consultori;
- l'organizzazione e la promozione di sportelli per il sostegno alla relazione genitori/figli;
- l'assistenza psico-sociale ed ascolto rivolto alle giovani coppie e a neo-genitori, in ambiti d'intervento diversi da quelli sanitari;
- i corsi di preparazione alla nascita e alla fase post-parto; l'attività d'informazione e di prevenzione alle malattie sessualmente trasmesse e alle patologie genetiche; le attività di prevenzione e le azioni di informazione e sensibilizzazione in ambito scolastico;
- Servizio di prevenzione all'abuso e al maltrattamento in danno di minori;
- Servizio di educativa domiciliare;
- Servizio di adozione sociale;
- Servizio di consulenza legale.

Personale

Il servizio di sostegno alla famiglia e alla genitorialità deve essere prestato da un'equipe integrata di professionisti che comprende lo Psicologo, il Pedagogista, l'Educatore professionale e l'Assistente sociale, nel rispetto delle competenze e degli interventi specifici e in misura adeguata alle caratteristiche e alle esigenze dell'utenza. E' previsto un Coordinatore del servizio per almeno 18 ore settimanali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

D. Strutture per la prima infanzia

Come definite nei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento (Delib.G.R. n. 28/11 del 19.6.2009 con modifiche ed integrazioni alla Delib.G.R. n. 62/24 del 14.11.2008).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ACCREDITAMENTO AL FUNZIONAMENTO

Nelle more della predisposizione del piano dei servizi sociali ed ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.34 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 23/2005, le autorizzazioni di nuove strutture residenziali a carattere comunitario, l'adattamento delle strutture già esistenti, la loro diversa destinazione, l'ampliamento e la trasformazione nonché il trasferimento in altra sede di strutture già operanti ed autorizzate è subordinata all'inserimento nei PLUS (piano locale unitario dei servizi) di riferimento. L'inserimento nel PLUS tiene conto del fabbisogno dei relativi servizi e della relativa programmazione locale valutando le ricadute economiche nel medio e lungo periodo. La richiesta d'inserimento è presentata, preventivamente a quella di autorizzazione, all'Ufficio di Piano del Plus di riferimento.

La richiesta deve essere accompagnata dalla documentazione utile per la valutazione ai fini dell'inserimento ed in particolare: relazione descrittiva, planimetria in scala da 1:100 con l'indicazione per ogni ambiente della destinazione d'uso e delle misure delle superfici; dettagliato piano di gestione in cui sia evidenziata la sostenibilità dell'iniziativa; eventuale altra documentazione richiesta specificamente dagli Uffici di Piano. La dichiarazione d'inserimento o il diniego deve essere rilasciata entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine è interrotto in caso di richiesta di documentazione e chiarimenti da parte dell'Ufficio del Piano per una sola volta. Decorsi i termini senza pronuncia da parte dell'Ufficio di Piano la richiesta si intende rigettata.

Nelle more della definizione della procedura di inserimento l'Ufficio del Piano rilascia parere istruttorio che se positivo consente di attivare la domanda di autorizzazione nelle more della formalizzazione dell'inserimento nel PLUS.

E' consentita l'istanza di riesame da presentare alla Direzione Generale Politiche Sociali entro 15 giorni decorrenti dal giorno di scadenza del termine o dalla data di ricevimento della dichiarazione di non inserimento. La Direzione Generale delle Politiche Sociali si pronuncia definitivamente entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza.

1. Procedure per l'autorizzazione

1. 1 Domanda di Autorizzazione

La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto titolare deve essere indirizzata agli Uffici competenti del Comune in cui è ubicata la struttura, nel rispetto della normativa di riferimento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Nel caso di più tipologie previste all'interno della stessa struttura, il soggetto titolare richiede l'autorizzazione per ciascuna tipologia.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Dichiarazione di inserimento nel Plus di riferimento.
2. Autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesta il rispetto delle caratteristiche relative alla struttura con particolare riguardo ai requisiti organizzativi e strutturali.
3. Autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesta l'organico del personale della struttura, con l'indicazione dei titoli di studio, delle qualifiche e delle funzioni, corredata da una dichiarazione sulle regolarità contributiva in base alle norme vigenti.
4. Planimetria dei locali ed eventuali pertinenze in scala 1:100, sottoscritta da un tecnico abilitato e conforme alla planimetria depositata presso l'ufficio tecnico comunale, con l'indicazione, per ogni ambiente, della destinazione d'uso e delle misure delle superfici.
5. Certificato di abitabilità o di agibilità rilasciato dal Comune con destinazione d'uso specifica.
6. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui alla Legge 575/65 e successive modificazioni e integrazioni, da parte del rappresentante legale.
7. Dichiarazione, da parte del rappresentante legale, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.
8. Indicazione del numero previsto di utenti.
9. Dichiarazione di impegno a provvedere alla dotazione del Regolamento di funzionamento, del Piano di Assistenza Individualizzato e del Piano Educativo Individualizzato, così come previsti al punto 3.2 dei *requisiti generali comuni alle strutture*, nonché del Registro degli ospiti, del Registro del personale e del Registro dei volontari.
10. Copia della Carta servizi.
11. Copia del Progetto educativo della struttura che espliciti le metodologie educative che si intendono adottare, il tipo di utenza che si intende ospitare e la fascia di età a cui si rivolge.
12. Certificato di prevenzione incendio ove previsto dalla normativa vigente.
13. Tabella dietetica rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale competente ove previsto dalla normativa vigente.
14. Dichiarazione di impegno a provvedere alla certificazione HACCP per il controllo dell'igiene alimentare da parte del rappresentante legale della struttura ove previsto dalla normativa vigente. Con l'obiettivo di tutelare la dimensione familiare che costituisce elemento



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

caratterizzante di determinate tipologie di strutture, in considerazione delle loro caratteristiche funzionali e organizzative orientate al modello relazionale della famiglia, tale prescrizione, sulla base dei principi di cui al Reg. CE n.852/2004, non si applica alle Case Famiglia.

15. Certificato di conformità degli impianti tecnologici presenti nella struttura o Dichiarazione di rispondenza secondo la normativa vigente.
16. Documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e smi. in materia di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro.
17. Dichiarazione, da parte del rappresentante legale, con la quale la struttura si impegna ad assicurare l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy delle persone ospitate.
18. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto gestore (per gli organismi privati).
19. Dichiarazione con la quale la struttura si impegna alla stipula di apposita polizza assicurativa di copertura rischi per gli utenti, i dipendenti, i volontari e altri soggetti terzi.

Il Comune deve obbligatoriamente trasmettere copia dell'autorizzazione con allegata planimetria quotata in scala 1:100 all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna, Direzione Generale delle Politiche Sociali.

1.2. Accertamenti dei requisiti e rilascio dell'autorizzazione

Il SUAP o, in assenza, altro Ufficio preposto, deve provvedere ad inoltrare agli uffici competenti gli atti e i documenti del procedimento relativi ai requisiti di carattere strutturale, organizzativi e del personale.

Entro il termine di sette giorni dalla presentazione della dichiarazione, il SUAP o l'Ufficio preposto, può richiedere l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Acquisito il parere favorevole degli uffici competenti il SUAP o l'Ufficio preposto rilascia una ricevuta che, decorsi venti giorni dalla data di presentazione, costituisce titolo autorizzatorio per l'immediato avvio.

Qualora l'autorizzazione dovesse essere negata, il provvedimento deve essere motivato.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa destinazione, all'ampliamento o alla trasformazione in altra sede di strutture già operanti e già autorizzate.

Per quanto riguarda la vigilanza e la verifica periodica dei requisiti nonché le procedure di sospensione e di revoca, si rimanda agli artt. 32 e 33 del Decreto del Presidente della Regione del 22 luglio 2008 n. 4 - Regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. 23 /2005.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

1.3. Autorizzazione di nuove strutture

Per quanto riguarda l'autorizzazione di nuove strutture si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 del Decreto del Presidente della Regione del 22 luglio 2008 n. 4 - Regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. n. 23/2005.

1.4. Autorizzazione di strutture già operanti e già autorizzate

Per quanto riguarda l'autorizzazione di strutture già operanti e già autorizzate si applicano le disposizioni di cui all'art. 35 del Decreto del Presidente della Regione del 22 luglio 2008 n. 4 - Regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. 23 /2005.

Per quanto riguarda la vigilanza e la verifica periodica dei requisiti nonché le procedure di sospensione e revoca, vale quanto disciplinato negli artt. 32 e 33 del Decreto del Presidente della Regione del 22 luglio 2008 n. 4 - Regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. 23 /2005.

1.5. Autorizzazione di strutture già operanti prive di autorizzazione

Per quanto riguarda l'autorizzazione di strutture già operanti ma prive di autorizzazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 36 del Decreto del Presidente della Regione del 22 luglio 2008 n. 4 - Regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. 23 /2005.

2. Procedure per l'Accreditamento

2.1. Domanda di accreditamento

Entro 60 giorni dall'autorizzazione definitiva le strutture pubbliche e private devono, al fine di erogare servizi e interventi sociali e sociosanitari per conto di enti pubblici, essere accreditate ai sensi dell'articolo 41 della legge del 23 dicembre 2005 n. 23. La richiesta di accreditamento deve essere inoltrata alla Regione Sardegna, Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, Direzione Generale Politiche Sociali.

Per ottenere l'accREDITamento le strutture socio assistenziali devono produrre evidenza dei seguenti punti:

1. autorizzazione definitiva al funzionamento della struttura;
2. coerenza della struttura o del soggetto accreditato alle scelte di programmazione sociale e socio-sanitaria regionale e locale;
3. adozione del Piano di Assistenza Individualizzato e del Piano Educativo Individualizzato;
4. utilizzo di un Sistema di Valutazione nella fase di accoglimento, durante il periodo di permanenza e di valutazione dell'efficacia degli interventi;
5. adozione di un sistema di controllo di gestione;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

6. introduzione di strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e dei familiari sull'intervento complessivamente effettuato, escluso per i minori;
7. risultato documentale di utilizzo di sistemi di valutazione della qualità;
8. criteri di accompagnamento e supporto alle persone ospiti per la partecipazione a iniziative esterne e alla vita sociale;
9. programma di formazione e di aggiornamento del personale;
10. esperienza di almeno due anni nel settore per almeno il 50% del personale;
11. programma di supervisione esterna dell'equipe; copia della convenzione dell'esperto di comprovata esperienza di supervisione sulle dinamiche in ambito educativo e/o lavorativo;
12. dichiarazione di accettazione dei sistemi di controllo esterni da parte dell'Assessorato competente sulla appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni erogate e sulla permanenza dei requisiti previsti dal presente provvedimento e dalle norme di riferimento;
13. dichiarazione d'impegno a chiedere preventivo assenso al Comune inviante in caso di aumento della retta a carico degli ospiti;
14. relazione sulla verifica dell'attività svolta e dei risultati ottenuti;
15. dichiarazione di essere a conoscenza che in caso di violazione del presente provvedimento e delle norme di riferimento saranno applicate le sanzioni corrispondenti sono alla revoca dell'autorizzazione ed accreditamento.

La Regione verificata la sussistenza dei requisiti, previo sopralluogo, rilascia l'accreditamento.

In caso di strutture residenziali per minori, la documentazione e l'accreditamento devono essere obbligatoriamente inviati alla Procura del Tribunale per i Minori territorialmente competente.

2.2. Accreditamento strutture per la prima infanzia

Per ottenere l'accreditamento le strutture per la prima infanzia devono produrre evidenza dei seguenti punti:

1. copia conforme all'originale dell'autorizzazione definitiva al funzionamento dell'esercizio dell'attività;
2. coerenza della struttura o del soggetto accreditato alle scelte di programmazione sociale e socio-sanitaria regionale e locale;
3. dichiarazione di accettazione dei sistemi di controllo esterni da parte dell'Assessorato competente sulla appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni erogate e sulla permanenza dei requisiti previsti dal presente provvedimento e dalle norme di riferimento;
4. dichiarazione d'impegno a chiedere preventivo assenso al Comune inviante in caso di aumento della retta a carico degli ospiti per le strutture gestite in regime di accreditamento;
5. dati individuali inerenti i bambini e le famiglie, al fine del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

6. numero dei bambini frequentanti, calendario di apertura, orario funzionamento del servizio e costo;
7. esito documentale dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità;
8. programma di formazione del personale educativo;
9. programma di supervisione esterna dell'equipe, copia della convenzione dell'esperto di comprovata esperienza di supervisione sulle dinamiche in ambito educativo e/o lavorativo;
10. presenza nella disciplina delle ammissioni, di criteri di priorità per favorire l'accesso ai bambini portatori di disabilità e di disagio;
11. la struttura deve tenere costantemente aggiornata la documentazione relativa al personale, all'utenza e ai vari servizi. Deve essere istituito un registro delle presenze degli utenti e del personale dipendente, nonché dei soggetti che prestano attività di volontariato;
12. devono essere tenute cartelle personali contenenti i dati anagrafici e amministrativi degli utenti;
13. adozione di un sistema di controllo di gestione;
14. esperienza di almeno due anni nel settore per almeno il 50% del personale;
15. dichiarazione di essere a conoscenza che in caso di violazione del presente provvedimento e delle norme di riferimento saranno applicate le sanzioni corrispondenti sono alla revoca dell'autorizzazione ed accreditamento.

Le strutture che lavorano in regime di convenzione con l'Ente pubblico al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento e che abbiano presentato domanda di accreditamento, possono continuare a lavorare in regime di convenzione fino al rilascio dell'accREDITAMENTO.

2.3 Provvedimento di AccredITAMENTO

La Regione, previa verifica della sussistenza dei requisiti sopra indicati, adotta il provvedimento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Qualora nel corso dell'esame della documentazione si rilevi la necessità di provvedere all'integrazione della stessa, i termini del procedimento possono essere prolungati sino ad un massimo di 30 giorni, trascorsi inutilmente i quali la procedura si intende rigettata. In caso di esito negativo, non potrà essere inoltrata una nuova richiesta di accREDITAMENTO prima che siano decorsi sei mesi dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento. La verifica del mantenimento dei requisiti di accREDITAMENTO avviene con periodicità triennale. La domanda per il rinnovo dell'accREDITAMENTO deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di accREDITAMENTO o di rinnovo dello stesso, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Criteri per la definizione delle tariffe

L'entrata in vigore del presente provvedimento è subordinata all'approvazione di apposito sistema tariffario da applicare alle strutture accreditate per l'erogazione di servizi sociali per conto di enti pubblici, nonché, all'individuazione delle sanzioni applicabili in caso di violazioni delle prescrizioni previste dal presente provvedimento e dalle norme di riferimento, ai sensi dell'art.40 della L.R. 23/2005. La quantificazione delle tariffe deve essere effettuata in base al costo medio di funzionamento in relazione alla tipologia di struttura, tenendo presenti i requisiti stabiliti dal presente provvedimento. Dovrà, inoltre, essere previsto un meccanismo periodico di adeguamento delle tariffe che tenga conto dell'aumento del costo della vita, nonché, della negoziazione collettiva dei contratti di lavoro. È escluso ogni riferimento alle "strutture integrate" che sono già state oggetto di specifici provvedimenti a cui si rinvia.

Nelle more della definizione dei provvedimenti normativi di riferimento, ai minori affidati in cura alle Comunità di accoglienza e alle Case famiglia sono riconosciuti, secondo la normativa vigente:

- l'esenzione del ticket sanitario;
- l'iscrizione gratuita ai servizi di mensa e trasporto scolastici;
- la fornitura gratuita di libri di testo e attrezzature didattiche;
- l'abbonamento ai servizi di trasporto urbano.

4. Sistema informativo

La Regione, ai sensi dell'articolo 35 della L.R. n.23/2005, promuove l'implementazione del sistema informativo delle politiche sociali. Il sistema informativo delle politiche sociali è realizzato con procedure informatiche gestite in rete tra Regione e i servizi sociali dei Comuni e comprende, tra l'altro, la banca dati delle strutture sociali del territorio regionale. La banca dati è costituita dall'anagrafe delle strutture la cui implementazione avviene, per le strutture oggetto della presente direttiva, attraverso i Registri di cui all'art 37 del Regolamento e da aggiornamenti annuali effettuati attraverso le apposite rilevazioni rivolte ai soggetti gestori pubblici e privati. Gli aggiornamenti annuali riguardano: l'organizzazione della struttura, l'utenza, il personale, gli aspetti economici. L'anagrafe delle strutture oggetto della presente direttiva viene alimentata e modificata in modo continuativo dalle amministrazioni pubbliche competenti.

L'amministrazione pubblica competente deve, con cadenza semestrale, trasmettere alla Direzione delle politiche sociali l'elenco aggiornato delle strutture operanti nel territorio di competenza. La mancata comunicazione nonché il mancato aggiornamento dei dati nei termini qui indicati determina il blocco dei trasferimenti all'Ente inadempiente.